

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

1/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**CHI TACE ACCONSENTE?
IL CREPUSCOLO DELL’UOMO CACCIATORE E DELLA DONNA PREDA (*)**

La riforma dell’art. 609-bis del Codice penale banco di prova culturale

di Paola Di Nicola Travaglini

Il contributo analizza la riforma dell’art. 609-bis c.p. attraverso un approccio che integra dimensione giuridica e culturale, dimostrando come lo stupro costituisca un delitto di potere, estraneo alla sessualità, storicamente utilizzato come strumento maschile di sottomissione delle donne. L’analisi dei “miti dello stupro” – credenze stratificate che giustificano l’aggressione sessuale e colpevolizzano le vittime – rivela la loro persistente influenza nelle prassi giudiziarie e nell’interpretazione, ostacolando l’effettiva tutela dell’autodeterminazione sessuale femminile a garanzia del solo desiderio maschile. Lo studio esamina comparativamente i modelli normativi, distinguendo tra paradigma coercitivo (fondato su violenza/minaccia), consensuale “riconoscibile” e consensuale affermativo (centrato sull’assenza di consenso libero e attuale). Particolare attenzione è dedicata alla critica del modello tedesco del “consenso riconoscibile”, ritenuto inadeguato rispetto agli standard della Convenzione di Istanbul e della giurisprudenza CEDU, che impongono di non trasferire sulla vittima l’onere di manifestare il dissenso. Il consenso viene qualificato non come atto formale, ma come processo relazionale fondato su reciprocità, ascolto e riconoscimento dell’alterità che impone di ridiscutere il modello della sessualità maschile. L’articolo dimostra che il modello consensuale affermativo, adottato in 17 Stati UE e avallato dalla Corte EDU e dal Comitato CEDAW, non inverte l’onere probatorio né comprime le garanzie difensive, ma richiede una valutazione contestuale che consideri gli squilibri di potere e vieti l’uso di stereotipi sessisti. Si conclude sostenendo la necessità per l’Italia di adottare tale modello, già anticipato dalla giurisprudenza di legittimità, per adempiere agli obblighi sovranazionali e operare un cambio di paradigma culturale nelle relazioni tra i sessi e nel diritto.

SOMMARIO: 1. Premessa. La necessità di partire dalle radici culturali dello stupro. – 2. I dati. Un delitto commesso dagli uomini nei confronti delle donne. – 3. Il posizionamento culturale come premessa del dibattito giuridico. – 4. Lo stupro come perenne intimidazione ed ingiustizia epistemica. – 5. La dimensione culturale dello stupro: il silenziamento giuridico delle donne. – 6. Lo stupro e la costruzione dei miti che lo giustificano. – 6.1. Il retaggio biblico: dal Deuteronomio al controllo dei corpi femminili. – 6.2. Ovidio e il

(*) Il presente contributo costituisce l’approfondimento e la rielaborazione delle relazioni depositate dalla sottoscritta presso la Commissione giustizia sia della Camera che del Senato all’esito delle proprie audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante *Modifica dell’articolo 609 bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso*.

trucco millenario che alle donne piace la violenza: l'uomo è cacciatore e la donna è preda. – 6.3. Dal processo di Latina (1979) a J.L. c. Italia (2021): la persistenza dei miti dello stupro. – 7. La costruzione dei miti dello stupro e della vittima perfetta. – 7.1. I miti dello stupro e gli stereotipi giudiziari: strumenti di controllo sociale e di impunità. – 7.2. Il no e il “forse” delle donne valgono zero: sono sempre sì. – 7.3. Le donne denunciano falsamente. – 7.4. Restare immobilizzate è consenso. – 7.5 La vittima di stupro denuncia per un interesse economico. – 7.6. I miti dello stupro che giustificano gli uomini e il diritto di questi a non comprendere. – 8. Il consenso sessuale: accettare o scegliere? L'inconsapevolezza maschile. – 9. Il consenso da questione tecnica a tema centrale del dibattito pubblico. – 10. I limiti e le potenzialità del diritto penale nel cambiamento culturale. – 11. Le fonti sovranazionali, la Corte EDU, il Comitato CEDAW: la scelta del modello consensuale. – 11.1. L'articolo 36 della Convenzione di Istanbul come standard minimo europeo. – 11.2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: consenso, divieto di resistenza e di utilizzo dei miti dello stupro. – 11.3. Il Comitato CEDAW: Vertido c. Philippines, A.F. c. Italia e i miti dello stupro come discriminazione. – 12. I modelli di definizione dei reati sessuali: a) dal modello coercitivo al modello consensuale. – 12.1. Il modello italiano: il paradigma coercitivo superato dall'evoluzione giurisprudenziale. – 12.2. I modelli comparati: l'evoluzione verso il “consenso affermativo”. – 12.3. Gli elementi comuni dei modelli consensuali esaminati. – 13. I modelli di definizione dei reati sessuali: b) il modello del consenso “riconoscibile” o dissenso temperato. Il sistema tedesco (non in linea agli standard sovranazionali). – 13.1. La riforma tedesca del 2016: il consenso “riconoscibile” o dissenso temperato. – 13.2. Il condivisibile documento critico delle giuriste tedesche. – 14. L'onere probatorio nel modello consensuale affermativo: oltre ogni ragionevole dubbio e garanzie processuali. – 14.1. L'onere della prova grava sull'accusa (senza inversione). – 14.2. Le allegazioni difensive sul consenso. – 14.3. Il divieto di vittimizzazione secondaria nell'ascolto della vittima. – 15. La risposta ai timori rappresentati rispetto al modello consensuale affermativo. – 16. Conclusioni: la necessaria adozione del modello consensuale affermativo.

1. Premessa. La necessità di partire dalle radici culturali dello stupro.

«La nostra generazione vive malissimo il ruolo castrante delle donne. Siamo passati da una generazione in cui era l'uomo a dominare, a impedire il soddisfacimento sessuale e sociale della donna a una generazione in cui sono le donne che impediscono il soddisfacimento sessuale e sociale dell'uomo.»¹

Se non partiamo dall'amarezza di questa frase, di un quarantenne che si ritiene deprivato della sua maschilità per la pretesa delle donne di non essere stuprate, rischiamo di non capire la profonda, quanto omessa, natura culturale dello stupro, di cui i modelli giuridici sono solo figli “imperfetti”.

Ci viene offerta la possibilità di interrogarci sul nuovo posizionamento, nella sessualità e nella società, di donne e uomini per abbandonare modelli arcaici, ritagliati sulla storia delle relazioni gerarchiche tra i generi, costruiti 4000 anni fa, profondamente mutati, ma, nella loro struttura fondante, invariati.

È noto che femminicidio, violenza sulle donne (in quanto donne) e stupro² appartengono alla sola specie umana. Françoise Héritier, antropologa francese,

¹ Citazione in C. CASTELAIN-MEUNIER, *Les métamorphoses du masculin*, Parigi, 2005, pp. 113 e 114.

² Di seguito verrà utilizzato il termine stupro perché “violenza sessuale” non corrisponde alla natura del delitto, infatti, sono rari i casi in cui esso si consuma con “violenza” e, comunque, non ha nulla a che vedere con la sessualità costituendo un delitto di potere e non di “piacere” volto all'umiliazione, alla distruzione

Professoressa emerita del *Collège de France*, ha spiegato «l'uomo è l'unica specie in cui i maschi uccidono le femmine della loro specie. Gli animali conoscono le gerarchie e si impegnano in combattimenti, ma non tra maschi e femmine, e i maschi non picchiano o uccidono deliberatamente le femmine nel loro gruppo. Ciò significa che il comportamento aggressivo degli uomini nei confronti delle donne non è effetto della natura animale e feroce dell'Uomo, ma di ciò che lo rende diverso, che chiamiamo coscienza, intelligenza o cultura.»³.

Si tratta, dunque, di ridefinire l'identità maschile⁴, ancora settata sull'ostentazione delle sue incontinenti prodezze soprattutto sessuali, anziché sulla relazione e sul riconoscimento dell'alterità femminile. Prima di essere una questione individuale, si tratta di un ben strutturato sistema sociale e culturale fondato sul dominio⁵, da conoscere a fondo, per superarlo nell'interesse di uomini e donne.

Il *leit motiv* che si è rincorso sui social, in questi mesi, riguardo all'introduzione della parola "consenso" nel delitto di stupro, soprattutto da parte degli uomini, è stato: «D'ora in poi bisognerà farsi firmare il modulo del consenso informato. Uomini, state attenti!»; «Conviene andare a prostitute, riapriamo le case chiuse», «Si andrà in galera per una s...ta», «Bisognerà stare attenti anche con la propria moglie», «Attenzione alle vendette personali».

Ciò che sorprende, oltre alla banalizzazione della complessità, è che mentre si pronunciavano queste frasi avvenivano eventi deflagranti che avrebbero richiesto una profonda riflessione sull'immaginario sessuale maschile, la cui ricaduta sul tema in esame è evidente.

Si richiamano quelli più significativi: 1) gli atroci e reiterati stupri di gruppo ai danni di bambine di 12 anni, da parte anche di minorenni del tutto "inconsapevoli" dell'enormità delle torture che praticavano, e l'allarme delle istituzioni per l'estensione e l'abbassamento progressivo dell'età degli abusi sessuali e il facile accesso, già dai 7-8 anni, a contenuti pornografici⁶ che praticano l'umiliazione del corpo femminile e la violenza maschile; 2) la celebrazione "a porte aperte", su richiesta espressa della vittima, del processo a Dominique Pelicot⁷ in cui i 50 imputati escludevano che fosse stupro avere

dell'intimità e all'oggettificazione del corpo della vittima.

³ F. HÉRITIER, *L'Homme est la seule espèce dont les mâles tuent les femelles*, in *Sciences et Avenir*, 24 gennaio 2012.

⁴ Per un importante e profondo dibattito culturale intorno al tema della virilità sessuale degli uomini, si vedano, tra gli altri, L. GASPARRINI, *Diventare uomini. Relazioni maschili senza oppressioni*, Bologna, 2024; E. CORN, L. MALGESINI, I. PEZZOTTA, *Era una brava persona: sguardi sulla violenza maschile contro le donne*, Torino, 2024; S. CICCONE, *Essere maschi tra potere e libertà*, Torino, 2020; I. JABLONKA, *Uomini giusti. Dal patriarcato alle nuove maschilità*, Parigi, 2019; R. W. CONNELL, *Maschilità*, Milano, 1996.

⁵ P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, Milano, 2017.

⁶ Vedi [Rassegna bibliografica, Infanzia e adolescenza, Percorso tematico minori di età e pornografia in rete](#), n. 2 del 2022, che, alla nota n. 23, riporta i dati di uno studio britannico.

⁷ Il processo penale, celebrato nel 2024 presso il Tribunale di Avignone, ha riguardato gli stupri commessi tra luglio 2011 e ottobre 2020 da Dominique Pelicot, pensionato francese, ai danni della moglie, Gisèle Pelicot (che non ha inteso cambiare il proprio cognome) previa sua sedazione unitamente a circa 70 persone (ne sono state identificate 50), cercate in rete, a cui l'uomo aveva consentito di abusare sessualmente di lei, anche videoregistrando, mentre era in stato di totale incoscienza. Il processo si è concluso il 19 dicembre 2024 con la condanna di tutti i 51 imputati. Il processo ha suscitato un forte impatto nella società francese e nel mondo,

rapporti sessuali con una donna sedata bastando il consenso del marito, espresso con l'annuncio su internet «cerco complice perverso per abusare a rotazione di mia moglie, addormentata a casa mia. Lei prende sempre i sonniferi, non ti vedrà nemmeno. Bella troia puritana che non vuole farlo a tre»⁸; 3) i commenti indignati sulle motivazioni di una sentenza della Corte di appello di Torino che ha assolto un uomo denunciato per stupro in quanto «non si può affatto escludere che a XX la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi sporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall'imputato come un invito ad osare...»⁹; 4) la scoperta sia del gruppo Facebook "Mia moglie", cui erano iscritti 32.000 uomini che pubblicavano immagini intime di figlie, bambine, mogli, amiche, suocere, pregando gli utenti di "andarci giù pesante nei commenti", sia del forum "Phica", con 700.000 iscritti, che secondo le stime del sito HypeSat, riportate da *L'Espresso*, generava 600.000 accessi al giorno e 20 milioni di visite al mese.

Alla luce di tutto questo, la riformulazione del delitto di stupro, anziché costituire un problema, declinato in termini giuridici, rappresenta una vera e propria occasione per rifondare categorie e sistemi di relazione che diamo per scontati pur sapendo che sono fondati su una libertà a senso unico. Questo richiede: una coraggiosa visione nella demolizione di tradizionali e comodi assetti di pensiero, rafforzati da radicati pregiudizi inconsci¹⁰; una netta presa di posizione nel ritenere lo stupro una delle più potenti violazioni dei diritti umani delle donne, tale da meritare un doveroso unanime contrasto anche cercando gli strumenti – culturali e giuridici – più utili per renderlo effettivo; un ripensamento degli strumenti interpretativi delle norme giuridiche e dei ruoli processuali alla ricerca di nuovi equilibri.

Solo a partire da qui, sarà possibile valutare il modello giuridico preferibile per il nostro Paese, alla luce delle Convenzioni sovranazionali ratificate dall'Italia e delle Direttive dell'UE, della giurisprudenza del Comitato CEDAW¹¹ delle Nazioni Unite, della Corte EDU e della Corte di cassazione, ormai consolidatasi e da ritenere diritto vivente.

dando vita a un profondo dibattito relativamente alla "normalità", all'impunità, al giustificazionismo e alla diffusione della cultura dello stupro.

⁸ M. GARCIA, *Vivere con gli uomini. Che cosa ci insegna il caso Pelicot*, Torino, 2025, p. 70.

⁹ App. Torino, sez. IV, 20 aprile 2022, in *questa Rivista*, 22 luglio 2022, con commento di E. BIAGGIONI, [La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale: l'insostenibile confronto con il pregiudizio sulla scarsa attendibilità della persona offesa e lo stereotipo dello stupratore modello](#).

¹⁰ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, [Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico](#), in *questa Rivista*, 11 gennaio 2022.

¹¹ Comitato CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) è l'organo di esperti indipendenti che monitora l'applicazione della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), adottata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ratificata da 189 Paesi, compresa l'Italia (legge n. 132/1985, in vigore il 10 luglio 1985).

2. I dati. Un delitto commesso dagli uomini nei confronti delle donne.

Alla luce dei dati di seguito esposti, questo scritto si limiterà all'esame del solo stupro commesso dagli uomini nei confronti delle donne e non anche quello ai danni di bambini e di altri uomini che hanno diversa natura culturale¹².

I dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) forniti nei primi mesi del 2016 e risalenti al 2013 (si tratta di 185 studi relativi a 86 Paesi), ad oggi non aggiornati¹³ indicano che una donna su tre subisce una qualche forma di violenza e di queste non denuncia circa il 90%.

Si tratta di dati confermati a livello europeo: la Ricerca dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)¹⁴ riguarda 28 paesi dell'Unione europea (prima della Brexit), e stima che da 83 a 102 milioni di donne (vale a dire dal 45% al 55% del totale delle donne europee) hanno subito molestie sessuali dopo i 15 anni (nel 32% dei casi autore è una persona appartenente al contesto professionale) e che 3,7 milioni di donne hanno subito violenza sessuale nel corso dei 12 mesi precedenti le interviste dell'indagine.

L'autore è un uomo nel 97% dei casi di violenza sessuale (i detenuti per violenza sessuale in Europa sono il 99% uomini e le loro vittime sono in 9 casi su 10 donne)¹⁵.

In Italia la più attendibile fonte è costituita dall'indagine ISTAT 2025¹⁶ che ha attestato i seguenti numeri: 6 milioni e 400.000 donne italiane tra i 16 e i 75 anni, cioè il 31,9%, ha subito nel corso della propria vita almeno una forma di violenza fisica o sessuale a partire dai 16 anni; il 23,4% la sola violenza sessuale.

Ha denunciato il 10,5% delle donne, ma il tasso si abbassa al 3,8% quando gli stupri sono perpetrati dal partner attuale.

¹² In assenza di dati di un qualche rilievo, il delitto di stupro commesso da donne non sarà esaminato. E' lo stesso [Libro bianco per la formazione](#), pubblicato il 24 novembre 2024, redatto dal Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad avere adottato il titolo "Violenza maschile contro le donne". Si tratta di un testo destinato a tutti gli operatori (giudiziari, sanitari, scolastici, universitari, ecc.) che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, individuando la fonte primaria nella Convenzione di Istanbul. Il menzionato titolo ricalca una definizione ormai acquisita a livello internazionale proprio per distinguere questo tipo di violenza, con le sue specificità e dinamiche, da altre come la violenza dei genitori nei confronti dei figli o dei figli nei confronti dei genitori, la violenza nei confronti dei bambini, la violenza omofoba o nei confronti di persone transessuali, ecc.

¹³ I dati si riferiscono a una ricerca condotta dall'OMS in collaborazione con la London School of Hygiene and Tropical Medicine e con il Medical Research Council, *Global and regional estimates of violence against women, Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, Geneva, Switzerland, 2013. La ricerca è consultabile, in sintesi, in italiano sul sito del Ministero della salute, [Il rapporto dell'OMS definisce la violenza contro le donne "un problema di salute di proporzioni globali enormi"](#). Ulteriori dati sono contenuti nella ricerca dell'OMS, [Understanding and addressing violence against women](#).

¹⁴ Ricerca dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) pubblicata nel 2014, dal titolo [Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea](#), fondata sulle interviste di 42.000 cittadine europee.

¹⁵ Dati Eurostat, riportati in [Info Data Il sole 24 ore](#).

¹⁶ ISTAT, [La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia](#), del 21 novembre 2025.

La maggior parte degli autori sono partner o ex partner (63,8%), il 19,4% è un conoscente, il 10,9% un amico e solo il 6,9% estranei.

Le percentuali dicono che si tratta di una forma di violenza rimasta sostanzialmente invariata negli anni, con un sommerso stabile. Infatti, dal 2014 – anno della precedente indagine ISTAT – non è aumentata la minimale quota di chi denuncia e «diminuisce la soddisfazione verso le forze dell’ordine dal 48,7% al 38,2% per le vittime che hanno denunciato la violenza subita dai partner».

I detenuti maschi, in carcere, per il delitto di violenza sessuale tra il 2010 e il 2024 erano quasi esclusivamente uomini (tra il 98 e il 99%)¹⁷ e le vittime sono il 91-93% di genere femminile¹⁸, percentuale significativamente più alta rispetto ad altri delitti di “violenza di genere” (atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi).

3. Il posizionamento culturale come premessa del dibattito giuridico.

Partiamo da un paradosso: lo stupro è uno dei pochi delitti, in Italia e nel mondo, nel quale il discrimine tra lecito e illecito è costituito dal dissenso/assenza di consenso della vittima espressamente iscritto nella norma. Nel delitto di furto, ad esempio, nessuno ipotizzerebbe che la denuncia del derubato possa celare un consensuale prestito del proprio ciclomotore all’imputato. Lo stesso può dirsi per truffa, rapina, lesioni eccetera. Peraltro, è noto che il sistema si tiene nel momento in cui il consenso (validamente prestato) dell’avente diritto, art. 50 c.p., esclude la punibilità di chi ne lede o ne pone in pericolo un diritto.

Allora sorge spontanea la domanda: perché si parte, culturalmente e giuridicamente, dall’assunto che il non consenso vada espresso? Dal punto di vista logico appare privo di senso.

Il dibattito tecnico-giuridico contemporaneo, nazionale ed internazionale, sul delitto di stupro ruota intorno a ricorrenti questioni: la scelta tra modello coercitivo o consensuale; l’iscrizione del consenso della vittima nella fattispecie penale ed il progressivo rafforzamento delle sue caratteristiche (libero, permanente, attuale, revocabile, riconoscibile, ecc.); la ricerca delle modalità con le quali viene prestato; la prova della sua manifestazione e il relativo onere; la diffidenza esplicita e sistematica per la credibilità; la preoccupazione per la difficoltà dell’autore di cogliere i segni del consenso e le sue ambiguità, con il rischio di punire condotte “lecite”.

Si tratta di questioni in cui lo spostamento dell’attenzione solo sulla vittima per accertare il reato è netto e non appartiene a nessun altro delitto.

¹⁷ Cfr. i [dati statistici](#) offerti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia.

¹⁸ Nella [Relazione al disegno di legge approvato con l. n. 168/2023](#), ove sono riportati i dati del Ministero dell’interno esposti in occasione della “Festa della Donna” dell’8 marzo 2023, risulta che le donne sono vittime di violenza sessuale tra il 91 e il 93%. Percentuali analoghe sono presenti nella [relazione presentata dall’ISTAT](#) alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere il 23 gennaio 2024.

Le soluzioni non possono che essere il frutto del confronto tra saperi il cui presupposto è la necessità di superare la (falsa) neutralità del diritto penale¹⁹, esclusa da decenni dalle Convenzioni sovranazionali, rispetto ad un delitto dalla radice culturale millenaria, commesso dagli uomini nei confronti delle donne (eccetto rari casi) ed espressione eclatante della discriminazione sessuale, giustificata da strutturati “miti dello stupro” che spesso minano l’imparzialità della giurisdizione, come dimostrano le numerose sentenze di condanna della Corte EDU.

Il tema, dunque, non è come qualificare il consenso, ma comprenderne i contorni e le condizioni materiali e culturali affinché possa essere prestato in concreto dalle donne. È necessario conoscere l’uso e l’abuso che è stato fatto del loro corpo nella storia, della subordinazione cui sono state costrette, della rimozione forzata dalle istituzioni giudiziarie e dalla parola pubblica.

Il ragionamento giuridico non può che partire dalle scelte sul posizionamento culturale, solo dopo si potrà affrontare il tema di come tradurre sotto il profilo normativo la fattispecie di stupro.

Scriva il sociologo Pierre Bourdieu, nel fondamentale testo *Il dominio maschile*, che per gli uomini possedere sessualmente equivale a dominare nel senso di sottomettere al proprio potere, ma anche ingannare (*fottere*) e le manifestazioni della virilità si situano nella logica della prodezza, della grande prestazione che fa onore, in una visione agonistica della sessualità maschile²⁰, diversamente dalla natura intima, spesso investita anche di affettività, della sessualità femminile²¹. Per questo, le pratiche e le rappresentazioni dei due sessi non sono affatto simmetriche. Finora hanno prevalso, in posizione di assoluto privilegio, solo quelle maschili.

4. Lo stupro come perenne intimidazione ed *ingiustizia epistemica*.

Tutte le donne nella loro vita hanno subito approcci sessuali non voluti da parte di un uomo e tutte le donne temono nella loro vita di diventare vittime di stupro da parte di un uomo.

Ogni donna che incrocia un uomo su una strada di notte ne ha il terrore. È ritenuto normale. Anche gli stessi uomini temono per le loro figlie intimando loro di stare “attente”, sapendo che i pericoli che corrono provengono da un altro uomo.

Questa paura atavica è il prodotto di una condizione di strutturale discriminazione che mantiene tutte le donne in una posizione di perenne intimidazione utile a imporre loro precise regole comportamentali che, ove trasgredite, possono portare all’aggressione sessuale di cui sono ritenute esse stesse causa o colpevoli per non

¹⁹ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, [Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere](#), in *questa Rivista*, 2 maggio 2025 e si rinvia all’ampia bibliografia richiamata.

²⁰ P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, cit., pp. 28-29.

²¹ D. RUSSELL, *The Politics of Rape*, New York, 1975, p. 272 e D. RUSSELL, *Sexual Exploitation*, Beverly Hills, 1984, p. 162.

averle rispettate e per essersi messe a rischio, così traducendosi nella limitazione della loro libertà.

L'astrazione giuridica richiede di fare i conti con l'«ingiustizia epistemica»²² e «l'ingiustizia discorsiva»²³ che, secondo le filosofe del linguaggio, colpisce soltanto il consenso espresso dalle donne a cui è negata, in quanto soggetti storicamente subordinati, l'autorità o la capacità di prendere una posizione che non sia allineata a quella identificata dallo stereotipo che è loro imposto.

L'effetto di detta "ingiustizia", che richiede l'acquisizione di nuovi criteri interpretativi, è distorsivo ed opera soltanto per i delitti di violenza maschile contro le donne, sotto più profili: a) mette in discussione principi consolidati degli ordinamenti processuali (presunzione di veridicità del testimone) partendo dall'assunto, frutto dello stereotipo giudiziario e tale ritenuto dalle sentenze della Corte EDU, dell'aprioristica inattendibilità soltanto di queste vittime; b) inverte le modalità di accertamento nonostante si tratti di un delitto di mera condotta il cui oggetto è solo il comportamento dell'autore; c) ignora, quasi sistematicamente, le Convenzioni sovranazionali, applicabili attraverso l'art. 117, primo comma, Cost., e la giurisprudenza della Corte di cassazione, della Corte EDU e del Comitato CEDAW.

Questi temi richiedono al dibattito in corso di spostare lo sguardo dal particolare (forme del consenso), al generale, cioè alla condizione di disuguaglianza sistemica e strutturale tra i sessi interrogandosi, innanzitutto, su cosa intendere per consenso nelle relazioni sessuali e se questo esista per le donne.

5. La dimensione culturale dello stupro: il silenziamento giuridico delle donne.

La questione del consenso sessuale non può essere compresa se non si parte da una constatazione storica fondamentale²⁴: gli uomini hanno costruito strutture di pensiero fondate sul maschio come norma e sulla femmina come deviante, sul maschio come completo e potente e sulla femmina come mutilata e priva di autonomia²⁵.

Per ridurre il genere femminile a soggetto servente era necessario, innanzitutto, bandirlo dalla cultura e dalla conoscenza, renderlo solo un corpo strumento di dominio maschile per il piacere sessuale e per la riproduzione della specie, venderlo, comprarlo, addomesticarlo con lo stupro, schiavizzarlo, cederlo attraverso il matrimonio per evitare le guerre e lo scorrimento del prezioso sangue maschile.

Le donne, dunque, sono state costrette a valere solo nella loro dimensione biologica, funzionale alla sopravvivenza del clan e del genere umano.

²² M. FRICKER, *Epistemic injustice. Power and the Ethics of Knowing*, Oxford, 2007.

²³ C. BIANCHI, *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, Roma-Bari, 2021.

²⁴ AA.VV., *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto* (Secoli XV-XXI), a cura di S. FECCI-L. SCETTINI, Roma, 2017; E. CICONTE, *Storia dello stupro e di donne ribelli*, Soveria Mannelli (CZ), 2014.

²⁵ G. LERNER, *La creazione del patriarcato*, Oxford University Press, 2025; A. CAVARERO-O. GUARALDO, *Donna si nasce (e qualche volta lo si diventa)*, Milano, 2024; F. HÉRITIER *Dissolvere la gerarchia. Maschile/Femminile II*, Milano, 2004.

L'effetto è stato che sviluppassero soltanto emozioni, intuizioni, sentimenti, passioni; confinate ad ascoltarsi nei loro umori e nella loro individualità senza parola pubblica e senza storia, vittime degli altri e di sé stesse.

Da qui la convinzione secondo la quale le donne sono *emotive* per natura. Le ricadute discriminatorie sono devastanti: le donne mentono, esagerano, sono vendicative, malevoli, instabili, deboli.

Il genere femminile, deprivato di istruzione, denaro, potere e rappresentazioni simboliche è stato rinchiuso anche in una costellazione di soli divieti.

È l'esperienza giuridica romana, considerata il modello universale del diritto, a disciplinare in modo organico uno statuto di legittima discriminazione nei confronti delle donne conandone le caratteristiche con termini specifici *infirmitas, imbecillitas, levitas animi*, rimasti saldi nella cultura giuridica sino a pochi decenni fa. In quanto inaffidabili, leggere di spirito, incapaci di giudizio è stato loro vietato di essere giudici, avvocate, tutrici e potevano essere picchiate (*ius corrigendi*) e stuprate dagli uomini senza conseguenze (matrimonio riparatore). Tutto questo anche nella vigenza dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione e dei fondamenti del diritto penale (principio di tassatività, di proporzionalità, di offensività, di precisione, di determinatezza, di tipicità), scarsamente invocati in presenza dell'omicidio e delle lesioni per causa d'onore, del matrimonio riparatore, dell'adulterio e ampiamente invocati sia nel dibattito sul femminicidio che sulla modifica dell'art. 609-*bis* codice penale²⁶.

Ma il simbolo più significativo del silenziamento delle donne, radice della cultura occidentale (e non solo), è il mito di Tacita Muta, divinità romana che per la leggerezza di aver rivelato i tradimenti di Giove, era stata punita con il taglio della lingua e poi violentata da Mercurio approfittando del suo obbligo al silenzio²⁷.

Rendere la donna priva di espressione pubblica e di *parola* è stato il più potente strumento sociale e culturale per confinarla nello spazio privato, senza capacità trasformative e rappresentative: inesistente.

Neanche la Rivoluzione francese scardinò questo sistema di annientamento della dignità femminile. Olympe de Gouges nel 1791 scrisse la *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne* perché i rivoluzionari, uomini, nell'enunciare il principio di uguaglianza avevano escluso le donne. Nell'aprile 1793 la Convenzione privò formalmente le donne dello statuto di cittadine e il 3 novembre dello stesso anno de Gouges fu ghigliottinata. Nel necrologio si scrisse: «Ricordatevi dell'impudente Olympe, che per prima fondò dei circoli riservati alle donne. Ha voluto essere uomo di Stato e la legge ha punito questa cospiratrice per aver trascurato i doveri propri del suo sesso.»²⁸.

²⁶ A. CADOPPI, [Violenza sessuale e "riconoscibile" mancanza di consenso. Brevi spunti per una redazione della norma in linea con gli obiettivi politici condivisi](#), in questa Rivista, 13 gennaio 2026.

²⁷ E. CANTARELLA, *Tacita Muta. La donna nella città antica*, Roma, 1985; E. CANTARELLA, *La vita delle donne*, in Aa.Vv., *Storia di Roma. IV. Caratteri e morfologie*, Torino, 1989, 557 ss., spec. 606.

²⁸ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Voce Donna*, in *Lessico della dignità* (a cura di) M. BROLLO, F. BILOTTA, A. ZILLI, Udine, 2021.

È di questa stessa epoca il Trattato di William Blackstone, illustre giurista inglese, che quando le donne venivano uccise per rivendicare il loro statuto di esseri umani e non avevano accesso paritario alla giustizia, se non come imputate, riportava il pensiero di un giudice, ancora ampiamente citato, circa la facilità delle donne di accusare falsamente gli uomini di stupro e la difficoltà di questi di difendersi²⁹. Si tratta di un tipico mito dello stupro capace di strutturare stereotipi giudiziari la cui persistenza ha condotto a numerose condanne dell'Italia da parte delle Corti sovranazionali.

In Italia, alle donne è stato vietato il diritto al voto fino al 1946. Il codice civile unitario del 1865, con l'art. 134, in vigore fino al 1919, ha imposto l'autorizzazione maritale rendendo le donne come bambini, dovevano sempre e solo chiedere il permesso ad un uomo, al capo famiglia, rimasto tale fino al 1975.

È stato escluso alle donne, fino al 1963, anche l'accesso alla magistratura e fino agli anni '80-'90 alle forze armate e di polizia. Tre fortini inespugnabili: la famiglia, l'interpretazione e la guerra.

Questo è il punto di partenza per comprendere il dibattito sul consenso: la parola delle donne non ha mai avuto statuto proprio, soprattutto nei processi, e pochi davanti a questo eclatante silenzio, di matrice discriminatoria, si sono preoccupati di denunciarlo ritenendolo, invece, "normale".

Ecco perché, quando si discute di consenso sessuale, non si può ignorare che stiamo parlando della parola di chi, per millenni, è stato giuridicamente silenziato, la cui testimonianza è stata sistematicamente svalutata, la cui capacità di difendere e giudicare è stata negata per legge.

6. Lo stupro e la costruzione dei miti che lo giustificano.

6.1. Il retaggio biblico: dal Deuteronomio al controllo dei corpi femminili.

Alle donne non è mai stato chiesto il consenso ad intrattenere rapporti sessuali perché sono state considerate da sempre oggetti di soddisfacimento dei *desideri* maschili, anziché persone, con volontà proprie.

Come scrive Susan Brownmiller³⁰, in *Contro la nostra volontà, uomini, donne e violenza sessuale*, importante opera di ricostruzione storico-sociale dello stupro, questo delitto non ha nulla a che vedere con impulsi e sessualità perché costituisce una forma di assoggettamento e violazione profonda della dignità femminile, esclusiva della specie

²⁹ Nel commentario sul codice criminale d'Inghilterra di William Blackstone, Milano, 1813, richiamato da S. BROWNMILLER, *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Milano, 1976, a pagg. 31-32 si legge, a proposito della diffidenza nei confronti della vittima «se essa non gode di buona reputazione e non ha testi a favore, se essa tiene nascosto il torto subito per troppo tempo invece di sporgere subito denuncia, se il luogo dove a suo dire sarebbe stato compiuto il misfatto e tale che se avesse urlato sarebbe stata sentita e nessuno l'udì urlare, in questi casi e altri analoghi ci sono forti ma non conclusive ragioni per presumere che la sua testimonianza sia falsa o inventata».

³⁰ S. BROWNMILLER, *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, cit.

umana, nata in epoca preistorica come strumento repressivo e di controllo degli uomini nei confronti delle donne, divenuto nei secoli un *habitus* ordinario delle relazioni di potere.

La studiosa descrive in questi termini la radice dello stupro: «...il maschio umano era un predatore naturale e la femmina umana fungeva da sua preda naturale. Non solo la femmina poteva essere soggetta a piacimento a una conquista fisica totalmente detestabile che non poteva essere ripagata con la stessa moneta – stupro contro stupro – ma per giunta le conseguenze di questo brutale scontro potevano essere la morte o il ferimento per non parlare della gravidanza e la nascita di un bambino a carico della madre».³¹

Dunque, lo stupro è uno strumento di controllo sociale delle donne codificato nelle leggi più antiche dell'umanità.

Nel Deuteronomio, del 600 a.C. circa³², testo fondativo della nostra civiltà – quinto libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana, cioè la nuova Legge divina che Mosè consegnò al popolo di Israele – troviamo la sua prima regolamentazione giuridica: se una donna non ha gridato durante la violenza deve essere uccisa insieme allo stupratore perché il suo silenzio equivale a consenso. Se ha gridato, viene risparmiata³³.

Questa norma biblica stabilisce un principio che attraverserà i millenni: la vittima di stupro deve dimostrare di avere resistito, di aver gridato il suo rifiuto, di essersi difesa e di aver opposto resistenza fisica. Il corpo femminile violato deve portare i segni della lotta. Se tutto questo manca la donna è complice perché non corrisponde alla "vittima perfetta".

6.2. Ovidio e il trucco millenario che alle donne piace la violenza: l'uomo è cacciatore e la donna è preda.

Ma è con Ovidio che il mito dello stupro assume la sua forma più insidiosa e duratura.

Nell'*Ars Amatoria* (1 a.C.), il poeta romano fornisce agli uomini consigli sulla "conquista" delle donne attraverso una metafora sistematica della caccia e della morte: l'uomo è cacciatore, la donna è preda. E nel momento cruciale, Ovidio svela il trucco che ancora oggi avvelena i processi per stupro: «Tu la chiami violenza? Ma se è questo che

³¹ S. BROWNMILLER, *Contro la nostra volontà*, cit., p. 15.

³² Perfino la legge biblica insegnava «Il Signore, Iddio tuo, ti darà la città nelle mani e allora metti a fil di spada tutti i maschi; ma le donne, i bambini, il bestiame e tutto ciò che sarà nella città, tutto quanto il suo bottino, portalo via con te e goditi del bottino dei tuoi nemici, che il Signore, Iddio tuo, ti avrà dato.» (Deuteronomio 20.13-14).

³³ P. DI NICOLA, *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio*, 2018, Milano in cui si riporta che, nel libro sacro, i capitoli dal 22 al 29 distinguono a seconda della condizione di vergine o sposata della donna stuprata, dei luoghi della violenza e della reazione che avrebbe dovuto avere la vittima. La regola è che se non ha gridato verrà uccisa con il violentatore, se ha gridato sarà risparmiata. V. anche AA.VV., *Non sono la costola di nessuno*, a cura di P. CAVALLARI, San Pietro in Cariano (VR), 2020.

vuol la donna! Ciò che piace a loro è dar per forza ciò che vogliono dare. Coi che assali in impeto d'amore, chiunque ella sia, ne gode, e la violenza è per lei come un dono; (poiché) il pudore vieta alla fanciulla di agir per prima. Può darsi si rifiuti, e allora i baci prendili a forza. Se reagirà, se per la prima volta ti dirà che sei sfacciato, credi, non vuol altro che resistendo, essere vinta insieme.».

Ecco il dispositivo culturale perfetto: se la donna dice sì è sì, se dice no è sì, se dice forse è sì. È sempre sì: inutile chiederlo.

La volontà femminile viene cancellata in partenza dietro la finta rappresentazione, costruita ad immagine e somiglianza degli uomini, di un innocuo gioco seduttivo. Ogni resistenza o rifiuto viene reinterpretato come desiderio mascherato per questo il consenso diventa irrilevante; la donna, per natura, desidera essere presa con la forza. E, soprattutto, è sempre a disposizione per l'altrui appagamento sessuale.

L'Ars Amatoria, al di là del costituire un indubbio meraviglioso testo poetico, è anche un manuale di sopraffazione che ha attraversato, quasi indenne, duemila anni di cultura anche giuridica.

Quando nel 1978 a Latina quattro uomini stuprarono una diciottenne, assistita dall'Avvocata Tina Lagostena Bassi – che per prima, nelle aule giudiziarie, scandalizzò introducendo la parola “stupro” – e i loro difensori sostennero, nelle arringhe, che se l'era cercata potendo «starsi a casa» e che «le donne devono essere pronte a raccogliere i frutti che hanno seminato» (riferendosi al femminismo), sostanzialmente citavano Ovidio.

La continuità e fissità del modello, rimasto intangibile per secoli, nonostante Rivoluzioni, Costituzioni repubblicane, modifiche codicistiche, ordinamenti processuali, Trattati e Convenzioni sovranazionali, dovrebbe interrogarci con urgenza, facendoci comprendere come il diritto sia stato lo strumento più severo per sancire la discriminazione sessuale e anche i migliori giuristi del mondo, anziché rivelarlo, ne sono stati troppo spesso omertosi complici.

Il nucleo del ragionamento “giuridico”, che cela una inscalfita struttura culturale, è questo: una donna per il solo esercizio di minimali libertà (bere, ballare, uscire, indossare abiti colorati, ecc.) *pro-voca*, chiama a sé, implicitamente acconsente. Il suo eventuale rifiuto, anche espresso, non può che essere interpretato, da parte degli uomini di turno, come giocosa ritrosia, parte del trucco seduttivo, falso pudore da superare con la forza.

Il sistema è che lo stupro resta sostanzialmente impunito quando la donna non soggiace ad un rigido controllo di sé e a regole inviolabili di assoluta irrepreensibilità.

Il cerchio così si chiude: il diritto romano sottrae alle donne la capacità di avere una parola pubblica; la cultura stabilisce che la loro volontà è irrilevante; la prassi processuale, figlia di tutto questo, impone, pur non richieste, prove di resistenza fisica che il trauma dello stupro non consente.

6.3. Dal processo di Latina (1979) a J.L. c. Italia (2021): la persistenza dei miti dello stupro.

Quarantadue anni dopo il processo per stupro di Latina, la Corte EDU ha condannato l'Italia perché la Corte di Appello di Firenze, assolvendo sei uomini da uno stupro di gruppo, aveva utilizzato stereotipi sessisti violando l'art. 8 CEDU.

I giudici fiorentini avevano motivato l'assoluzione con:

- il riferimento alla «biancheria intima rossa mostrata dalla ricorrente nel corso della serata»;
- la bisessualità della vittima e le sue «relazioni sentimentali occasionali»;
- «l'attitudine ambivalente rispetto al sesso» dedotta da scelte artistiche;
- la decisione di denunciare vista come volontà di «stigmatizzare un momento di debolezza»;
- la «vita non lineare» della giovane.

La Corte d'Appello aveva concluso che i sei uomini «a torto o a ragione, evidentemente avevano ritenuto esistente» il consenso perché avevano «male interpretato la sua disponibilità precedente» e, dunque, la vittima, con i suoi comportamenti liberi (ballare, bere, raccontare della propria sessualità), aveva "provocato" gli stupratori.

Il merito della sentenza della Corte EDU³⁴ è quello di avere decrittato, in termini espliciti e diretti, come funziona il meccanismo di colpevolizzazione istituzionale delle vittime di stupro: porre al centro dell'accertamento giudiziario non *cosa è accaduto*, ma *cosa è convincente* che sia accaduto per assecondare il soggettivo punto di vista del giudice. In questo modo l'Autorità giudiziaria veicola «pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che sono suscettibili di costituire ostacolo a una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere» (§ 140). La pronuncia della Corte EDU fissa principi fondamentali per i giudici: «È essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a vittimizzazione secondaria utilizzando un linguaggio colpevolizzante e moralizzatore che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario» (§ 141).

Tra il Deuteronomio (600 a.C.), Ovidio (1 a.C.), il processo di Latina (1979), la sentenza di Firenze (2015) non c'è soluzione di continuità. Il dispositivo è sempre lo stesso: trasferire la responsabilità della violenza dalla volontà dell'aggressore al comportamento della vittima. Se una donna esercita libertà sta implicitamente acconsentendo alla violazione del proprio corpo. Il suo eventuale dissenso è irrilevante o va reinterpretato.

³⁴ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, [La Corte EDU alla ricerca dell'imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta](#), in *Questione giustizia*, 17 giugno 2021; N. CARDINALE, [Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'articolo 8](#), in *questa Rivista*, 17 giugno 2021; J. BENEVIERI, [Gli stereotipi sulla violenza di genere nella motivazione della sentenza. Riflessioni su C. eur. dir. uomo, 27.5.2021, J.L. contro Italia](#), in *Diritto e procedura penale*, 21 luglio 2021.

7. La costruzione dei miti dello stupro e della vittima perfetta.

7.1. I miti dello stupro e gli stereotipi giudiziari: strumenti di controllo sociale e di impunità.

I miti dello stupro, studiati nel mondo da quasi cinquant'anni³⁵, è quell'insieme di credenze e abitudini mentali che incoraggiano e giustificano l'aggressività sessuale maschile e colpevolizzano le donne che ne sono vittime. È un mito inconsciamente interiorizzato in ognuno di noi, uomo o donna che sia, inclusi i giudici e le giudici quando non specificamente formati a riconoscerlo e rimuoverlo.

Si tratta di un sistema codificato di fatti falsi, ritenuti aprioristicamente veri, capaci di creare un vero e proprio sostegno culturale al delitto, fino a cancellarne l'illiceità penale, restringendo la definizione di stupro a casi sporadici e poco ricorrenti³⁶.

Se chiediamo a chiunque di descrivere una tipica violenza sessuale, la risposta evocherà inevitabilmente uno scenario preciso: l'aggressione all'aperto di un uomo sconosciuto – preferibilmente straniero – con turbe mentali, nei confronti di una giovane e bella donna, sobria e sana, presa con la minaccia o con la forza, che resiste attivamente urlando, fuggendo, picchiando.

Questo scenario esprime soltanto uno stereotipo volto a generalizzare una stratificazione mitologica e culturale millenaria, in contrasto con la realtà, utile a rendere impunito lo stupro e non credibili, priori, le donne che denunciano.

Infatti, gli studi della gran parte dei casi³⁷, oltre che i dati sopra riportati dell'indagine ISTAT, dimostrano che si tratta di un delitto commesso da parte di persone ben consapevoli e prive di patologie, di cui ci si fida (parenti, amici e conoscenti), all'interno di luoghi *protetti*, in cui le vittime si trovano spesso in condizioni di minorata difesa (perché hanno bevuto, perché hanno una disabilità, perché sono fisicamente più piccole, ecc.).

³⁵ M. R., BURT, *Cultural myths and supports for rape*, in *Journal of Personality and Social Psychology* 38 (2), 1980, pp. 217-230 e M. R. BOIANOURT, *Cultural myths and supports for rape*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 38(2), pp. 217-230; J. TEMKIN E B. KRAHE, *Sexual Assault and the Justice Gap: A Question of Attitude*, Oxford, 2008. Per la bibliografia sugli studi vedi E. VOLTA, *I miti dello stupro in dibattito. Analisi pragmatica ed epistemologica del linguaggio nel processo per violenza sessuale*, Università Vita Salute-San Raffaele Milano, 2025. V. anche P. DI NICOLA TRAVAGLINI, , [La Corte EDU alla ricerca dell'imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta](#), cit.

³⁶ R. FRANIUK-JL. SEEFELT-SL. CEPRESS, JA. VANDELLO, *Prevalence and effects of Rape Myths in Print Journalism*, in *Violence Against Women*, 2008, in cui definiscono i miti sullo stupro come gli «atteggiamenti e le convinzioni, generalmente false, ma diffuse e persistenti, che permettono di negare e di giustificare l'aggressione sessuale maschile contro le donne».

³⁷ J. TEMKIN E B. KRAHE, *Sexual Assault* cit. e A.N. PINNA, *Uno sguardo sulla prassi. Considerazioni a margine di una ricerca empirica sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano* in *Sistema penale* 25 novembre 2020.

7.2. *Il no e il “forse” delle donne valgono zero: sono sempre sì.*

Il più potente mito dello stupro è che quando una donna rifiuta un atto sessuale in realtà lo desidera e la ritrosia, la riluttanza, il disagio, la paura o persino il diniego espresso costituiscono solo giochi seduttivi.

È il frutto avvelenato dell’aver silenziato storicamente la parola pubblica delle donne.

Da questo stereotipo conseguono non soltanto l’infantilizzazione della vittima, ridotta a soggetto incapace di esprimere volontà, ma persino la trasformazione del suo dissenso nell’espressione del suo contrario.

In un approfondito studio della filosofa del linguaggio Eleonora Volta³⁸, sulla interiorizzazione e persistenza dei miti dello stupro nelle aule di giustizia, riguardo soprattutto alla “resistenza fisica” della vittima, sono riportati i passaggi testuali dell’esame dibattimentale cui era stata sottoposta una donna che aveva denunciato il marito per gravi maltrattamenti e violenze sessuali sotto la minaccia di toglierle la figlia:

PUBBLICO MINISTERO: Prima ci stava dicendo di...lei in queste situazioni come reagiva?

PERSONA OFFESA: Io ero sottomessa a lui.

PUBBLICO MINISTERO: Quindi quando lui compiva questi atti lei cosa faceva? Gli diceva qualcosa? Gli rispondeva?

PERSONA OFFESA: Dovevo farlo, dovevo farlo e basta perché, se no, erano altre cose più brutte quelle che poteva fare.

.....

PUBBLICO MINISTERO: ...ma non diceva comunque niente? Non reagiva fisicamente?

PERSONA OFFESA: No.

GIUDICE: ...Da quello che ho capito lei si lamenta soltanto perché al signore piaceva usare degli ortaggi o, diciamo, dei sex toys, come si chiamano adesso, diciamo, giochi, non so come chiamarli in termini meno pesanti. Voi avevate una normale vita sessuale?

GIUDICE: Immagino che lui la prima volta le avrà proposto, come dire, non so, ‘variamo un po’?

PERSONA OFFESA: No, tu dovevi farlo...Io dicevo: ‘Guarda che non mi piacciono, fanno male, non...poi non è giusto che mi tratti così’

GIUDICE: Vabbè, lei diceva... sì, e quindi si opponeva in qualche modo fisicamente? Lei faceva resistenza?

PERSONA OFFESA: Sì, tanto che ti prendeva per i capelli, non dovevi andare da nessuna parte.

...

GIUDICE: ...Cercava di opporsi con la forza? Non so, con le braccia? Con le gambe? Coi piedi?

³⁸ E. VOLTA, *I miti dello stupro in dibattimento. Analisi pragmatica ed epistemologica del linguaggio nel processo per violenza sessuale*, cit.

PERSONA OFFESA: no, io all'inizio non volevo, non volevo non volevo, ma lui insisteva, insisteva, o dovevi fare quello o ti toglia la bambina. Lui minacciava sempre;

GIUDICE: Ah, quindi era una violenza di tipo morale, non fisica, psicologica, non fisica»

PERSONA OFFESA: Sì, sì.

Al di là dell'assoluzione dell'imputato, avvenuta nonostante la persona offesa avesse inequivocabilmente dichiarato che il marito la costringesse a subire atti sessuali gravemente umilianti e la minacciasse di toglierle la bambina se non vi sottoponeva, il tema in questa sede è la piena interiorizzazione dei miti dello stupro in un'aula giudiziaria. Questa, come emerge dal testo richiamato, ha determinato la grave vittimizzazione della testimone, peraltro in una condizione di dislivello di potere: tono sarcastico e umiliante, domande non pertinenti, induzione delle risposte, distorsione e banalizzazione del contenuto della dichiarazione per escludere gli elementi costitutivi del reato, svuotamento del valore del dissenso e corrispondente inutilità dell'impegno a deporre sotto la propria responsabilità.

È un tipico caso di «ingiustizia discorsiva» per cui «il soggetto appartenente ad un gruppo discriminato si ritrova a non aver compiuto, con le sue parole, alcun atto linguistico. Il suo atto fallisce, è nullo, è un colpo a vuoto»³⁹.

7.3. Le donne denunciano falsamente.

Forse non a tutti è noto che i criteri valutativi relativi a questo reato, adottati dalla giurisprudenza di merito meno attenta che disapplica la giurisprudenza nazionale e sovranazionale⁴⁰, da un lato sono diversi da quelli utilizzati per qualsiasi altro, senza

³⁹ C. BIANCHI, *Hate speech.*, cit., p. 30.

⁴⁰ App. Lecce, 8 febbraio 2023, ha affermato l'insussistenza del reato di violenza sessuale quando difetti la costrizione della vittima e non vi sia un chiaro dissenso della persona offesa ovvero una sua condotta oppositiva, in *Cass. pen.*, 2024, p. 328, con nota contenente ampi richiami dottrinali e argomenti critici di F. PACELLA, *Verso una costruzione scalare, dinamica e relazionale del concetto di consenso sessuale*, *ivi*, p. 329; Trib. Roma, sez. V, 6 luglio 2023, ha ritenuto la natura "ludica" della condotta del bidello che aveva messo le mani sotto gli slip di una studentessa, in *Cass. pen.*, 2023, 4202, con nota critica di R. D'AURO, *Analisi dell'elemento consensuale nell'attuale fattispecie incriminatrice italiana di violenza sessuale, aspetti comparatistici e nuove prospettive di tutela*, *ivi*, 4204, ed in *Dir. pen. proc.*, 2024, 374, con nota di G.J. SICIGNANO, *La c.d. "palpata breve" nella violenza sessuale, tra fattispecie oggettiva ed elemento soggettivo*; Trib. Busto Arsizio, 26 gennaio 2022, ha escluso il reato in quanto la donna, in occasione di un incontro di lavoro con un sindacalista, non aveva espresso all'istante il proprio dissenso al compimento di atti sessuali durati "circa trenta secondi", in *questa Rivista*, 8 marzo 2022, con osservazioni di A.N. PINNA, [Violenza sessuale e ricerca del dissenso della vittima: la difficoltà dei giudici di merito a recepire gli insegnamenti della Corte di cassazione.](#)

Vedi P. DI NICOLA TRAVAGLINI-F. MENDITTO, *Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Milano, 2020 in cui si citano: Trib. Torino, 15 febbraio 2017, *inedita*, in cui «Non grida, non urla, non piange ...pare abbia sempre continuato il turno con il collega dopo gli abusi...» con la sentenza assolutoria la persona offesa era stata denunciata dal Tribunale per calunnia; Gup Trib. Viterbo, 15 novembre 2019, *inedita*, in cui sugli imputati di una violenza sessuale di gruppo si legge: «A ulteriore conferma della loro inconsapevolezza del rilievo penale delle loro condotte e dell'elemento soggettivo che ha sorretto la loro azione, non determinata da dispregio della persona, ma da impulsi – certamente negativi – ma esclusivamente di carattere sessuale». Per il Gup questo è uno dei motivi che

plausibili o argomentate ragioni per discostarsene, dall'altro tendono a spostare l'attenzione, nell'accertamento della condotta delittuosa e della responsabilità, dall'autore del reato alla vittima, spesso "colpevolizzandola"⁴¹.

Nonostante sia un dato esperienziale acquisito, fondato su ragioni culturali, che le vittime di stupro non denunciano per vergogna, tanto da far dire al filosofo Frédéric Gros che «Cambiando campo, la vergogna cambia anche natura: non è più l'angoscia per qualcosa d'innominabile che mi accade, bensì la proclamazione pubblica dell'ignominia dell'aggressore»⁴², il mito dello stupro più persistente è che le denunce di stupro siano lo strumento principe delle donne per distruggere e vendicarsi di un uomo innocente. Ciò vale soprattutto quando questo avviene nell'ambito di una relazione, ancor più se cessata o nel corso di separazione, o di un rapporto di conoscenza o di lavoro.

Prima di offrire argomenti per smentire questa vera e propria offesa rivolta pregiudizialmente a tutte le donne "in quanto donne" dalla notte dei tempi (a partire da Eva e Pandora), è utile riportare l'esperienza concreta e recente del processo penale a Dominique Pelicot.

Qui c'era una "vittima perfetta", medioborghese, bianca, di mezza età e *perbene*, sobria e composta, una madre e nonna di famiglia; c'erano video che riprendevano gli

legittima la concessione delle attenuanti generiche e influisce sulla determinazione della pena nel minimo edittale.

Si vedano anche le numerose ricerche compiute da università italiane sulle sentenze di merito in materia di violenza sessuale: *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Stereotipi culturali e prassi giudiziarie, a cura di C. PECORELLA, Torino, 2021; F. GIULIANI, *Le parole per dirlo. Il racconto della violenza nella lingua del giudice*, pp. 70 e ss., in F. SACCÀ (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Milano, 2021; L. MASSIDA, *Che genere di sentenze? La rappresentazione giuridica della violenza contro le donne*, in *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, (a cura di) F. SACCÀ.

⁴¹ Per un'ampia disamina dei pregiudizi e degli stereotipi giudiziari, riconoscibili e superabili solo assumendo una prospettiva di genere nell'interpretazione, si veda P. DI NICOLA TRAVAGLINI e F. MENDITTO, *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: Dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, 2° ed., Milano, 2024, che richiama la giurisprudenza di merito sulla violenza sessuale che li esprime tra cui [Appello Ancona, 23 novembre 2017](#), annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (Cass. Pen, Sez. III, 5 marzo 2019, n. 15683) perché fondata su ricostruzioni «meramente congetturali». La sentenza di merito aveva definito la giovane vittima di uno stupro di gruppo «scaltra peruviana» e, nel ritenere minata la credibilità della vittima aveva utilizzato vari argomenti, tra cui: «al termine della "goliardata" la B. si incamminava verso casa ...dimostrando ...di potersi reggere in piedi ..la lacerazione vaginale subita ...poteva essere stata causata anche da un rapporto sessuale energico ... ». Aggiungeva la sentenza «...vi è la versione dei fatti proposta dai due imputati, apparsi "sprovveduti" e sinceri" e concludeva: "In definitiva, non è possibile escludere che sia stata proprio la B. a organizzare la nottata "goliardica", trovando una scusa con la madre, bevendo al pari degli altri, per poi iniziare a provocare M. (al quale la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo "B. VIKINGO" – come da annotazione di P.G. in atti –, con allusione ad una personalità tutt'altro che femminile, quanto piuttosto mascolina – che la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare –), inducendolo ad avere rapporti sessuali (verosimilmente mai sfociati nell'orgasmo), per una sorta di sfida (alla quale ha alluso il C.) nata per gioco e che la ragazza non ha inteso interrompere neppure quando ha avvertito che qualcosa non andava nella sua vagina (facendo una "smorfia" percepita dal M. che ha riferito –, una di dubbia interpretazione tra il piacere e il dolore –, venendo rassicurato)».

⁴² F. GROS, *La vergogna è un sentimento rivoluzionario*, Milano, 2023.

stupri e altri documenti inequivoci, persino le confessioni degli imputati che, molto genuinamente, ritenevano che bastasse il consenso del marito per praticare quelle violenze sul “corpo morto” della moglie. Ciononostante, Gisèle Pelicot è stata oggetto di pregiudiziali *sospetti*, perché fin dall’inizio si è ritenuto, nella sorpresa società civile francese, che fosse impossibile che non si fosse accorta di nulla e quindi in qualche modo consenziente ad essere stuprata per dieci anni da circa 70 sconosciuti. La stessa strategia difensiva degli avvocati era dovuta cambiare perché inizialmente aveva insinuato la sostanziale compartecipazione della vittima, ma davanti all’indignazione generale che aveva provocato aveva ripiegato sull’idea che fosse ancora succube del marito. L’avvocata Sylvie Menville nella sua arringa arriverà persino a sostenere che in un video la donna «fa un movimento con il bacino per posizionarsi meglio» (fatto non emerso) e che il dibattimento avesse dimostrato «l’isterizzazione, un’indignazione estrema che conduce all’estremismo»⁴³.

Gisèle Pelicot, assistita da una competente difesa tecnica, davanti ai giudici, aveva dichiarato: «Da quando sono arrivata in quest’aula del tribunale io mi sento umiliata. Mi trattano come un’alcolizzata, al punto da ridurmi lo stesso in uno stato di ebbrezza tale da essere complice del signor Pelicot.... Ho l’impressione che la colpevole alla fine sia io, e che le vittime siano i 50 uomini alle mie spalle.»⁴⁴.

In sostanza era stato insinuato e delineato nell’ambito della strategia difensiva che, a fronte di prove inequivoche e in assenza di elementi contrari, la donna avesse mentito, avesse denunciato falsamente il marito e le altre decine di imputati che per anni l’avevano stuprata.

Questo vero e proprio pregiudizio vittimizzante, non adottato per nessun altro reato, va smentito con precisi argomenti.

Al di là del fatto che, sotto il profilo giuridico, come sopra scritto, la persona offesa che denuncia, come qualsiasi altra, è obbligata a dire la verità altrimenti commette un reato e che è del tutto fisiologico che ciò possa accadere per ogni reato, quello che si intende contestare è lo stereotipo che solo le vittime di violenza sessuale (o, più generalmente, di reati di violenza maschile contro le donne) siano mosse da una volontà vendicativa.

È appena il caso di osservare che, in generale, la sussistenza di uno specifico interesse ad accusare di un reato un innocente deve trovare un preciso e immediato riscontro; inoltre, è determinante tenere conto che proprio lo stupro, tra i più diffusi, è un delitto denunciato in modo minimale – solo nell’10,5% dei casi e verso il partner solo nel 3,8 % dei casi⁴⁵ – ed è commesso solitamente nell’abitazione della vittima o in quella di un amico, di un familiare, di un vicino di casa, elementi che dovrebbe rafforzare l’attendibilità della donna che, attraverso la denuncia di chi conosce bene, patisce un fortissimo isolamento e discredito sociale. Al contrario i Tribunali, per come attestano le ricerche sopra menzionate, solo per queste testimoni operano un controllo di

⁴³ M. GARCIA, *Vivere con gli uomini. Che cosa ci insegna il caso Pelicot*, cit., p.141.

⁴⁴ M. GARCIA, *Vivere con gli uomini. Che cosa ci insegna il caso Pelicot*, cit., p.141.

⁴⁵ ISTAT, [La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia](#), cit.

attendibilità più stringente rispetto a quello previsto per le vittime di altri reati, talvolta invertendo persino l'ambito dell'accertamento.

Quella delle false denunce è una vulgata, mai supportata da dati inequivoci e diffusa in tutto il mondo, utilizzata in modo pressoché sistematico spesso da difese non specializzate, tanto da rischiare di rendere gli imputati paradossalmente non assistiti, peraltro con l'unico effetto, contrario a tutti gli indirizzi normativi (nazionali e sovranazionali), di creare un diffuso "sistema di sospetto" e di colpevolizzazione, tale da indurre le donne a non denunciare, come infatti avviene.

Appare significativo, inoltre, che chi reitera le affermazioni circa la strumentalità o falsità delle denunce delle donne in questa materia, oltre a non rappresentare quali sono i benefici realmente tratti dalle donne che denunciano, non offre mai dati tali da dimostrare che questo costituisca un diffuso fenomeno, non assumendo alcun rilievo il singolo caso che si può verificare per la denuncia di qualsiasi altro delitto. Al contrario esistono ricerche, fondate su dati concreti, che smentiscono queste affermazioni⁴⁶.

⁴⁶ Nel sostenere la *strumentalità o falsità* delle denunce delle vittime di violenza, talvolta si fa riferimento alla presenza contestuale di una causa di separazione o divorzio e, dunque, al presunto vantaggio che la donna spera di trarre dalla denuncia. Tale affermazione, mai supportata da dati, è stata smentita dall'unica ricerca disponibile in Italia, peraltro proveniente da un soggetto istituzionale quale la Procura della Repubblica di Tivoli, che ha raccolto i dati relativi ai procedimenti civili dal marzo 2021 al febbraio 2023 in cui vi è stato l'intervento della Procura (essendo in corso un concomitante procedimento penale):

a) esito delle denunce/querele presentate dalle donne ai danni dei partner per reati di violenza di genere o domestica (oltre che per i delitti di cui agli artt. 388 e 574 c.p.), in un totale di 176 procedimenti di separazione contenziosa risulta che:

- nel 56% (97 procedimenti penali) il procedimento penale è in fase avanzata e ha superato dunque diverse fasi (avviso *ex art. 415-bis*/richieste di rinvio a giudizio/rinvio a giudizio/sentenze di condanna in primo grado);

- nel 44% (79 procedimenti penali) le denunce/querele sono state archiviate con diverse formule: improcedibilità per remissione di querela per *612-bis c.p.*, per insostenibilità dell'accusa *ex art. 125 disp. att. c.p.p.* (all'epoca vigente). Ma non risultano sentenze di assoluzione per l'uomo denunciato.

I dati sono in linea con quelli relativi alla totalità dei procedimenti per tutti gli altri reati;

b) esito delle denunce/querele presentate dall'uomo ai danni della partner per reati di violenza di genere o domestica (oltre che per i delitti di cui agli artt. 388 e 574 c.p.) in un totale di 45 procedimenti:

- nel 9% (4 procedimenti penali) il procedimento penale è in fase avanzata e ha superato dunque diverse fasi (avviso *ex art. 415-bis*/richieste di rinvio a giudizio/rinvio a giudizio), ma non risultano condanne di primo grado;

- nel 91% (41 procedimenti penali), sono stati archiviate con diverse formule.

In conclusione:

- il numero di archiviazioni emesse per querele/denunce presentate da donne nei confronti dei loro compagni nel corso di procedimenti civili di separazione e divorzio è in linea con i dati generali relativi a qualsiasi altro reato, smentendo l'affermazione della strumentalità;

- le denunce/querele presentate dall'uomo nei confronti della donna in presenza di un concomitante procedimento civile sono archiviate in misura doppia rispetto a quelle delle donne (per le donne 44%, per gli uomini 91%).

La ricerca è riportata in Procura di Tivoli, [Nuove Linee guida per l'Azione del PM nei procedimenti civili in materia di violenza di genere e tutela dei minori](#), in *questa Rivista*, 17 marzo 2023, par. 7.

I dati sono confermati da una successiva ricerca relativa al periodo 1° gennaio 2023-30 giugno 2024 per un totale di 105 procedimenti civili, riportata in *L'attuazione della l. n. 168/2023, Disposizioni per il contrasto*

È bene rappresentare che chi opera questo stravolgimento giuridico e fattuale, limitandosi ad enunciazioni generalizzate prive di qualsiasi supporto, sia consapevole che, in tal modo, avalla, fino ad oggi in modo inconsapevole, l'impunità della violenza maschile contro le donne, tra le più gravi, estese e mai adeguatamente contrastate violazioni dei diritti umani di metà del genere umano.

Agitare falsi miti sulle vittime ostacola, in concreto, l'emersione di un estesissimo fenomeno criminale e potrebbe porsi in relazione ad un posizionamento culturale.

In questi termini si veda da ultimo la sentenza della Corte EDU Scuderoni contro Italia, del 25 settembre 2025, che ha condannato, per l'ennesima volta, il nostro Paese ravvisando una «tendenza sistematica» nell'uso di alcuni «stereotipi pregiudizievole» nel trattamento giudiziario delle donne vittime di violenza, tra i quali, per quello che interessa in questa sede, «presumere automaticamente che la vittima, se è all'origine della separazione, cerchi di vendicarsi, di ottenere un risarcimento o di punire il proprio partner» (§ 118).

Anche la stessa Corte di cassazione, in una sentenza per stupro di gruppo, ha evidenziato il rischio dell'interprete di ritenere «la vittima di reati sessuali mossa sempre da un personale interesse a denunciare il falso, a mentire sull'esistenza dell'atto sessuale e/o sul consenso, si da trasformare la presunzione di veridicità in presunzione di falsità o non credibilità del suo racconto», tanto da arrivare alla «presunzione (irragionevole nei suoi fondamenti giuridici)» in ordine alla non veridicità del racconto della persona offesa che «spesso inquina dibattiti, discussioni, approfondimenti sul tema della credibilità della vittima dei reati sessuali che non hanno eguali in altri campi del diritto penale, sostanziale e processuale.»⁴⁷.

7.4. *Restare immobilizzate è consenso.*

Tra i miti dello stupro vi è quello di ritenere che una vittima reagisca attivamente per non subirlo. Forse, anche per questo, è stato coniato il proverbio planetario *chi tace acconsente*.

Al contrario, chi subisce uno stupro è talmente spaventato o sopraffatto da quanto sta accadendo da restare immobilizzato, motivo per il quale mancano lesioni refertabili che supportino il racconto di un fatto avvenuto senza testimoni.

Si tratta di un dato acclarato, persino giuridicamente, a livello internazionale, infatti già dal 2003 la Corte EDU nella pronuncia M.C. c. Bulgaria del 4 dicembre 2003, tra le più significative mai emesse in materia, ha accertato al § 164 come: «Le vittime di violenza sessuale, in particolare le minorenni, non oppongono resistenza fisica al loro aggressore per numerose ragioni di ordine psicologico o per paura della violenza dell'autore dell'atto.».

della violenza sulle donne edella violenza domestica nel circondario di Tivoli dopo un anno dall'entrata in vigore, reperibile sul sito della Procura.

⁴⁷ Cass. Pen, Sez. III, 3 marzo 2022 (dep. 2023), n. 5234.

La tanatosi (o freezing) è la paralisi da terrore che secondo studi accreditati colpisce circa il 70-80% delle vittime di stupro⁴⁸. La ricerca psicologica, infatti, ha dimostrato che di fronte a una minaccia percepita come mortale, i mammiferi (inclusi gli esseri umani) possono reagire in tre modi: reagendo, fuggendo e restando pietrificati. Il terzo tipo di reazione è involontario, automatico, non controllabile. La vittima non sceglie di non reagire: semplicemente non può reagire.

A fronte dell'essere l'immobilizzazione⁴⁹ una normale e diffusa reazione delle vittime di stupro per provare meno dolore, tanto da costituire ormai un dato di comune esperienza fondato su evidenze scientifiche, nei Tribunali vengono ancora formulate domande vittimizzanti (*perchè non è fuggita? perché non ha urlato sapendo che nella stanza accanto c'erano le sue amiche? perchè non ha usato lo spray al peperoncino che aveva nella borsa?*) e si pretende il riscontro oggettivo alla *resistenza* con certificati medici che ove manchino rendono quel comportamento espressivo di un consenso implicito⁵⁰.

In tal modo non solo si inverte l'oggetto dell'accertamento che, in un reato di mera condotta, rende irrilevante la reazione della vittima, ma si disattende la giurisprudenza della Corte di cassazione che, nel suo massimo consenso, non richiede "riscontri" soprattutto rispetto a delitti che, per la loro stessa dinamica, non possono averne, bastando un approfondito accertamento della credibilità e dell'attendibilità della persona offesa⁵¹.

Lo stereotipo del mito dello stupro non è solo descrittivo, ma ha natura pericolosamente prescrittiva: stabilisce i criteri che il caso deve soddisfare per essere qualificato reato. Come scrive Pierre Bourdieu «l'istituzione giuridica contribuisce a imporre universalmente una rappresentazione della normalità in rapporto alla quale tutte le pratiche differenti tendono ad apparire devianti, anomiche, oppure anormali, patologiche.»⁵².

Dunque, chi non risponde al modello, soggettivo e stereotipato dello stupro che ha il giudice, ha mentito e poiché questo modello non esiste nella realtà – essendo frutto di false credenze – la conclusione non può che essere che le donne mentano sempre quando denunciano violenza.

I casi tipici di inattendibilità, frutto dei miti dello stupro, che portano erroneamente a ritenere il dissenso non genuino o mal interpretabile dall'aggressore sessuale, sono quelli in cui la vittima:

- viola le aspettative sociali riguardanti le donne "perbene" (veste abiti succinti, è disinibita, è truccata, balla e si diverte, esce sola, torna tardi, è lesbica, ha una vita sessuale "promiscua", ecc.) così da porsi in una condizione di rischio e trasmettere messaggi manifesti sulla propria disponibilità sessuale;

⁴⁸ I. FRACKAKI-J. STINS-K. ROELOFS-R.A. JONGEDIJK-M.A. HAGENAARS, , in *www.psychotraumanet.org*, 23 Settembre 2016.

⁴⁹ Corte EDU M.C. c. Bulgaria, 4 dicembre 2003.

⁵⁰ P. DI NICOLA, *La mia parola contro la sua*, cit.

⁵¹ Cass. Pen., Sez. Un., 19 luglio 2012, n. 41461.

⁵² P. BOURDIEU, *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, Roma, 2017, p. 112.

- ha bevuto, è tossicodipendente, ha una disabilità fisica o psichica, è anziana, non attraente;
- non reagisce fisicamente, resta pietrificata nel corso della violenza, non urla e mancano referti medici;
- non si mostra traumatizzata;
- non è in grado di esprimere in modo chiaro consenso e dissenso;
- ha avuto precedenti relazioni sessuali con l'autore o si è sottratta ad un iniziale approccio sessuale consensuale;
- non ha denunciato subito l'aggressione e non lo ha rivelato ad amici e familiari;
- si è posta in una condizione di rischio (ha bevuto, ha accettato un invito a casa, ha preso l'autobus di notte, ecc.) quindi "se l'è cercata";
- quando acconsente al rapporto sessuale, o solo a determinati approcci, e poi cambia idea ha denunciato falsamente.

È tutto quello che non sono le reali vittime di stupro, perché lo stupro non è un mito, ma un delitto multiforme che può colpire qualsiasi donna, con le sue peculiarità, ovunque e con chiunque si trovi. Significativamente, la mostra itinerante "What Were You Wearing?" (Com'eri vestita?) espone gli abiti che le vittime indossavano al momento dello stupro: pigiami da bambina, tute da ginnastica, uniformi da lavoro. Nessuna minigonna. Perché lo stupro è solo un atto di potere, sottomissione, controllo, disciplinamento e umiliazione del corpo femminile⁵³.

7.5 La vittima di stupro denuncia per un interesse economico.

È ricorrente anche il pregiudizio per cui la vittima di stupro (o di qualsiasi altro delitto di violenza contro le donne) denuncia solo per perseguire un interesse personale, soprattutto economico.

Si tratta di un argomento che potrebbe essere riferibile a tutti i delitti in cui la persona offesa lamenta un danno derivante dal reato, ma la diffidenza, quasi sistematica, riguarda soprattutto queste vittime, senza tenere conto che devono affrontare un percorso a tal punto vittimizzante da essere definito dalla Corte EDU, nella sentenza J.L. contro Italia, "un calvario" perché non solo impone la descrizione di circostanze relative alla loro intimità violata, ma vi è la messa in discussione della loro stessa persona, della loro reputazione e della loro credibilità, giungendosi perfino a scandagliare, in modo illegittimo, la loro vita in tutti gli aspetti più reconditi.

L'ulteriore sospetto pregiudiziale per le vittime di questi reati si incrementa quando si costituiscono parte civile sebbene si tratti di un diritto sollecitato dalla Convenzione di Istanbul (art. 30)⁵⁴ e dalla Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024

⁵³ E. BIAGGIONI, *La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale*, cit.; J. BENEVIERI, *Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere*, Roma, 2022; I. BOIANO, *Femminismo e processo penale: il mutamento del discorso giuridico in tema di reati sessuali*, 2017; C. PECORELLA, (a cura di), *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Torino, 2021.

⁵⁴ La Convenzione di Istanbul è stata adottata l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge n. 77/2013,

sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, tanto che la Corte EDU, nella citata sentenza Scuderoni contro Italia, ha ritenuto questo soltanto un diffuso stereotipo per il quale l'Italia è già stata ammonita nel *Rapporto di valutazione* del Grevio (Gruppo di Esperti sulla lotta contro la Violenza nei confronti delle Donne e la Violenza Domestica) del 3 gennaio 2020⁵⁵.

La ricorrenza dell'“argomento” secondo cui le vittime di violenza maschile costituite parte civile hanno una credibilità sostanzialmente attenuata ha condotto, da ultimo, la Corte di legittimità a smentirlo anche sotto il profilo logico-giuridico⁵⁶.

Poiché l'aula di giustizia è la rappresentazione di ciò che è culturalmente diffuso fuori da essa, interessante riportare i risultati dell'indagine dell'Istat del 2019 secondo cui il 39,3% delle persone intervistate pensa che le donne che non vogliono un rapporto sessuale riescano comunque a evitarlo; il 23,9% degli intervistati crede che siano le donne

entrata in vigore il 1° agosto 2014. L'Unione europea ha concluso il processo di adesione alla Convenzione il 1° giugno 2023.

⁵⁵ Vedi in particolare: il § 58 della sentenza ove si fa espresso rinvio ad alcune parti del [Rapporto di Valutazione di Base sull'Italia](#) secondo cui:

- «17. I casi di studio sopra citati hanno ... inoltre rivelato la persistenza di stereotipi nelle decisioni dei tribunali...a supporre automaticamente [che] una moglie/partner che si avvia verso la separazione è una donna che vuole vendicarsi, che cerca di danneggiare e punire il partner»;
- «319. Il GREVIO ha detto di temere, in particolare, che una vittima che compie il passo positivo di costituirsi parte civile in un processo penale si trovi ad affrontare lo stereotipo persistente secondo il quale una vittima «attendibile» è fragile, passiva, e poco disposta a chiedere riparazione, e in tal caso l'azione può esporla a una certa incredulità e poi, più frequentemente, a una vittimizzazione secondaria. Peraltro nei suoi rapporti di valutazione di riferimento sull'Italia e i Paesi Bassi, il GREVIO ha anche constatato all'interno dei servizi giudiziari la presenza di stereotipi aventi un impatto negativo sulla valutazione dell'attendibilità delle vittime, e ha dunque esortato le autorità ad adottare soprattutto delle misure per agevolare l'accesso delle vittime a un risarcimento nei procedimenti civili e penali, e a fare in modo che tale riparazione sia rapidamente attribuita e sia proporzionata alla gravità del pregiudizio subito».

⁵⁶ Cass. Pen., Sez. VI, 25 settembre 2025, n. 40216, in motivazione: «8.4. Con riferimento, inoltre, alla mancanza di credibilità della persona offesa in ragione dell'interesse economico perseguito, perché costituitasi parte civile, è opportuno ricordare che la vittima di un reato, subendo il danno criminale, gode sia dell'interesse privato di esercitare un diritto, denunciando la lesione del bene giuridico protetto dalla norma e testimoniando come ciò è avvenuto; sia dell'interesse pubblico alla repressione del delitto, esercitando una serie di poteri in senso rafforzativo della pubblica accusa (art. 90 cod. proc. pen.). Quando la persona offesa sia anche lesa civilmente dal reato, avendone subito un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile, ha il diritto di esercitare l'azione civile mantenendo le prerogative proprie della persona offesa dal reato e la sua testimonianza può essere posta, anche da sola, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica della sua credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. La circostanza che vi sia un risvolto economico derivante dalla responsabilità dell'imputato non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della sua dichiarazione, potendo risultare «opportuno», ma non necessario, per il giudice «procedere al riscontro ditali dichiarazioni con altri elementi». Ritenere che la stessa in detto caso abbia una credibilità attenuata, o prossima a quella prevista dal citato art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., rischia di determinare una forma di vittimizzazione secondaria non consentita, in quanto la persona offesa, in assenza di qualsiasi dato normativo che lo preveda, si troverebbe nell'alternativa tra rinunciare ad esercitare un proprio diritto, previsto dall'ordinamento, per essere creduta o esercitarlo con l'obbligo di uno standard superiore di prova (Sez. 3, n. 4252 del 18/11/2024, dep. 2025, M., cit.)). Vedi anche Cass. Pen, Sez. VI, 18 novembre 2025, n. 41489.

a provocare, per il loro modo di vestire, la violenza sessuale; e il 15,1% è dell'opinione che una donna che subisce violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia almeno in parte responsabile.

7.6. *I miti dello stupro che giustificano gli uomini e il diritto di questi a non comprendere.*

Dobbiamo partire dalla premessa, tuttora spesso ignota ed ignorata, che lo stupro è solo un atto di potere e umiliazione che non ha nulla a che vedere con il desiderio sessuale e con gli impulsi. Ma non lo vediamo perché siamo vittime dei miti dello stupro.

Per capire la natura "culturale" ed identitaria di questo reato sono disvelatrici le parole pronunciate nel processo da Dominique Pelicot – imputato con altri 50 uomini sconosciuti e "normali" (camionisti, giornalisti, professionisti, studenti, ecc.) per gli stupri commessi per anni sulla moglie narcotizzata – : «era totalmente diversa da mia madre, era un'indomabile ribelle». Per questo doveva ottenerne la sottomissione come norma sociale della femminilità, cui quella donna si era sottratta, e lo stupro era lo strumento più efficace. Gli atti giudiziari hanno accertato che Dominique Pelicot aveva appoggiato sul corpo sedato della moglie un cartello con su scritto «sono una puttana sottomessa»⁵⁷.

Questo dimostra come lo stupro costituisca un dispositivo di controllo e disciplinamento per dare una lezione a chi ha violato l'ordine⁵⁸ e pratica un rituale volto a confermare la propria virilità, tanto da essere spesso filmato, registrato, commesso in gruppo.

Per celare la vera matrice del reato sono stati costruiti nei millenni i miti dello stupro per gli uomini che lo commettono, uguali e contrari rispetto a quelli delle donne:

- sono mossi da bisogni sessuali incontrollabili alla sola vista di un corpo femminile;
- dominano naturalmente nelle relazioni, specie sessuali, e spetta a loro prendere l'iniziativa anche forzando perché "il no vuol dire sì";
- sono per natura irruenti, confusi, danno per scontato il consenso perché provocati dai comportamenti ambigui femminili rispetto ai quali non riescono a frenare il loro istinto virile;
- nel momento dell'eccitazione non comprendono il mancato consenso della vittima;
- quando attraenti non hanno necessità di usare violenza.

Grazie a questi miti, operatori privi di formazione confondono questo delitto per un incoercibile *impulso sessuale*, una incontenibile forza naturale che rende gli uomini privi di volontà⁵⁹, perché costantemente in preda a desideri che li portano all'incapacità di assumere decisioni razionali.

Nel citato processo a Dominique Pelicot, il presidente del collegio aveva rivolto al perito la seguente domanda: «Possiamo dire che l'uomo, in generale, quando è *in preda*

⁵⁷ M. GARCIA, *Vivere con gli uomini. Che cosa ci insegna il caso Pelicot*, cit. p. 70.

⁵⁸ G. PRIULLA, *Violate. Sessismo e cultura dello stupro*, Catania, 2019, p. 79.

⁵⁹ C. VOLPATO, *Le radici psicologiche e culturali della violenza contro le donne in Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, a cura di C. Pecorella, 2021, Torino, p. 26 e ss.

ai suoi bisogni sessuali... viene forse privato ancora di più delle capacità, che normalmente ha, di valutare il divieto?»⁶⁰.

È lo stesso meccanismo, inconsapevolmente giustificazionista, predisposto, di frequente, attraverso il *raptus* di gelosia per i femminicidi.

L'Autorità giudiziaria, a prescindere dalla decisione assunta (di assolvere o condannare), alla luce di quanto esposto, di frequente mostra di aderire in pieno ai miti dello stupro secondo il quale gli uomini prendono ciò che vogliono per rispondere ad un *naturale* e, in quanto tale, legittimo desiderio di appagamento che non può che generare fraintendimenti.

8. Il consenso sessuale: accettare o scegliere? L'inconsapevolezza maschile.

Il discorso sulla sessualità è strettamente connesso ai meccanismi di potere perché, come sopra scritto, nella storia dell'umanità lo stupro ha costituito un'operazione regolatrice di precisi rapporti di forza tra uomini e donne e queste ultime non hanno mai avuto alcuna voce in capitolo rispetto a desiderio e piacere.

Il consenso è stato sempre concepito in termini radicalmente diversi a seconda di chi lo esprimesse: per gli uomini segno di autonomia, razionalità, capacità di autodeterminazione; per le donne, invece, di acquiescenza, adattamento ai desideri altrui, accondiscendenza.

D'altra parte, chi è subalterno per statuto epistemologico e discorsivo, come appunto le donne, non può verbalizzare consenso o rifiuto, ma solo rassegnazione.

Il consenso non è un'astrazione e non si esprime soltanto nelle parole; è una lotta con la propria interiorità e richiede di saperla leggere, di avere la forza di conoscerla ed interpretarla, senza piegarsi ad accettare supinamente.

Il consenso ha lati oscuri, disagi, ombre; è una tensione continua con sé stesse, con gli altri e con i contesti in cui si esprime; si muove da dentro a fuori e da fuori a dentro perché vive della relazione e dell'ascolto. È un continuo movimento di certezze e disagi. È un incontro non banalizzabile a un frammento di suoni; è l'offerta della propria diversità di cui il corpo esprime tutti i segnali.

C'è bisogno che chi raccoglie il consenso intenda coinvolgersi in questo difficile e reciproco posizionamento, accettando l'unicità e le contraddizioni dell'altro, decidendo di non confondersi e di non fraintendere, ma di porre tutta l'attenzione che merita un altro essere umano, con le sue insicurezze e le sue fragilità.

In quanto incontro tra persone, il consenso va letto tenendo conto della sua complessità epistemica; del serio disvelamento del differente approccio di uomini e donne alle relazioni sessuali, figlio di radicati assetti culturali e di potere; della necessità di disarticolare stereotipi di genere atavici che impongono agli uomini di essere attivi e incompressibili sessualmente, con accesso illimitato al corpo altrui, e alle donne di essere

⁶⁰ M. GARCIA, *Vivere con gli uomini. Che cosa ci insegna il caso Pelicot*, cit. p. 66.

passive e arrendevoli; della conoscenza dei miti dello stupro, incistati in ognuno di noi, che, in quanto miti, non riconoscono alle donne dignità di parola e di scelta.

Solo dopo questa difficile operazione di approfondimento sarà possibile procedere alla scelta di modelli giuridici che, in quanto tali, costituiscono l'assunzione di una precisa responsabilità rispetto al contrasto alla violenza maschile contro le donne, di cui lo stupro è il delitto emblematico, rinunciando al privilegio degli uomini di "prendere senza chiedere", di accedere ad un corpo femminile senza ascoltare, di far finta di confondere il gioco seduttivo che, in quanto tale, è fondato su un rapporto paritario di desideri e volontà, nella *conquista* di una *preda* per alimentare il proprio individuale narcisismo.

È, dunque, irricevibile, alla luce di quanto precede, la banalizzazione parossistica per cui la mera pretesa di reciprocità sessuale (modello consensuale "affermativo"), espressiva di minimali livelli di civiltà relazionale – tanto che si parla di "rapporto" sessuale – conduca ad una visione "notarile", fatta di schede e formulari, per cui sarebbe imposto all'uomo di aggiornarsi, atto dopo atto, circa l'esistenza del consenso del partner⁶¹.

C'è bisogno di uomini che decidano, culturalmente ed emotivamente, di assumere un nuovo sguardo nel mondo delle relazioni con il genere femminile e solo dopo potremo stabilire il modello giuridico migliore per dirlo.

Il diritto deve partire, innanzitutto, da un nuovo alfabeto che abbia chiaro che gli uomini sono abituati, da una storia millenaria, a dare per scontato che c'è chi prende e chi è preso, chi sceglie e chi acconsente, mentre, al contrario, l'atto sessuale, in quanto relazione, non è una pretesa unilaterale, ma un incontro convergente e paritario, in cui vi deve essere un reciproco, libero e coinvolgente avvicinamento che può essere fermato da ciascuno, in ogni momento, quando non corrisponde più a ciò che si vuole.

La difficoltà di comprendere che una relazione sessuale richieda scambio ed ascolto dell'altro, in ogni passaggio e senza necessità che avvenga alcuna procedimentalizzazione, è tale da avere indotto la Thames Valley Police, in collaborazione con Rape Crisis England and Wales, Oxfordshire Sexual Abuse and Rape Crisis Centre e Oxford University Student Union, a pubblicare nel 2015 un video dal titolo #Consentiseverything⁶²: «Se ancora fai fatica a capire cosa vuol dire consenso,

⁶¹ M. PELLINI, *Violenza sessuale: la Corte di cassazione conferma la scelta del modello del consenso "affermativo"*, in *Giurisprudenza penale* 31 marzo 2025 cita alla nota 41 M. MATTHEUDAKIS, *Un'indagine comparatistica sulla configurazione dei reati sessuali per colpa (grave) sui profili di consenso della vittima*, in *Revista de Direito Brasileira*, 2020, e richiama p. 295 in cui l'autore afferma che «se l'"iter" implicitamente suggerito dal modello in esame può astrattamente apparire adeguato in termini di bon ton, già pensando concretamente ai primi "contatti" tra soggetti che, pur non essendo perfetti sconosciuti, non hanno particolare confidenza reciproca, sembra proporre una prospettiva un po' forzata e rispetto alla quale potrebbe risultare necessario ottenere un esplicito consenso persino e, anzi, a maggior ragione, per il "primo bacio". Beninteso: non si vuole legittimare a ogni costo il bacio "rubato", ma è anche vero che dover necessariamente chiedere il permesso per scambiarselo, anche se non verbalmente – si lascia al lettore lo sforzo di immaginazione... – potrebbe, in alcuni contesti, rovinare l'atmosfera che altrimenti lo renderebbe più "naturale" oppure rappresentare persino un ostacolo psicologico per persone timide».

⁶² Il video è presente in una [pagina web](#) ove è approfondito, sotto molteplici aspetti, il tema del consenso: Cos'è il consenso? Consenso: come ottenerlo. Miti e fatti. La versione italiana del video è visionabile su

immagina soltanto che invece di prepararti a fare del sesso, stai per preparare una tazza di tè». È stato ripreso dalla campagna internazionale «Io lo chiedo» di Amnesty international. Viene spiegato agli uomini, in modo semplice ed efficace, con figurine stilizzate e sottotitoli, come comportarsi di fronte ad un approccio sessuale proponendo l'analogia dell'invito a bere una tazza da tè: se dice di sì lo vuole e si avvia la preparazione; se rifiuta non si va avanti; se appare titubante, si può comunque preparare il tè, ma si deve essere consapevoli che l'altra persona potrebbe non berlo e che se non lo beve – questa è la parte importante – non puoi imporglielo, devi lasciarla libera. Nel caso, invece, l'altra persona inizialmente chieda il tè, ma poi, una volta preparato, cambia idea, anche se la bustina è già in infusione nella tazza, chi lo ha offerto può essere infastidito e dispiaciuto, perché ci ha messo tempo e impegno, prefigurandosi un'altra situazione, ma deve accettarlo e fermarsi. Se poi la persona cui si offre il tè prima o durante la preparazione è incosciente e, dunque, non è in grado di berlo, anche nel caso in cui avesse prima detto di volerlo, la tazza resta dove è. «Lascia stare il tè, fermati», spiega con chiarezza il video. Anche se il tè è stato gustato con piacere, insieme, nelle settimane precedenti questo non vuol dire che quella stessa persona lo desideri in altri momenti.

Questo è proprio l'A, B, C. Dobbiamo allora chiederci, se servono video e testi predisposti da forze di polizia ed Università del calibro di quella di Oxford, che spiegano cosa è il consenso, servendosi di figurine e sottotitoli, vuol dire che la maggioranza degli uomini non ne ha alcuna consapevolezza.

Il video, però, non volge alcuno sguardo alla persona a cui è offerto il tè e alla sua appartenenza sessuale, alla sua storia millenaria di esclusione e di assenza di parola che la pone immediatamente in una condizione di soggezione: la preoccupazione di compiacere e di non ferire chi gentilmente ha preparato il tè, la paura per gli effetti individuali e sociali di un eventuale rifiuto, la colpevolizzazione di avere dato l'illusione di accettare l'invito e di non potere per questo tornare indietro. E poi, la situazione che ha preceduto quell'offerta e tutto ciò che avviene e avverrà fuori da quella stanza; il rapporto di forza tra chi "propone" e chi accetta.

La filosofa francese Geneviève Fraisse scrive in *Du consentement* «Perché il consenso, esplicito o implicito, esteriorizzato o supposto, rimane una questione profondamente intrecciata all'intimità del soggetto. Ecco perché l'immagine del sì, espressione esteriore o apparente del consenso, è una comoda copertura. Certamente, una persona esprime il suo consenso; ma un'altra otterrà, o addirittura strapperà il consenso di un'altra. Il consenso è come una cosa che circola da un individuo all'altro; un oggetto estraneo, suscettibile sia al controllo che al furto. Dalla parte più intima di sé a quella più estrema; dal proprio io interiore alla relazione con l'altro.... Si tratta, quindi di pura libertà o di una inevitabile lotta di potere?»⁶³.

Il tema è: quale significato attribuire alla parola "consenso"? scegliere, accettare o permettere? Non sono affatto sinonimi.

[YouTube.](#)

⁶³ G. FRAISSE, *Du consentement*, Paris, 2007, pp. 24-25.

Scegliere vuol dire assumere una posizione paritaria, incontrarsi, agire, proporre, decidere, avere un ruolo attivo, iniziare; *accettare* significa limitarsi ad aderire alla richiesta altrui collocandosi in una posizione passiva, manifestare una volontà che presuppone condizioni (esterne o interne) che inducono a ritenere di non avere opzioni; *permettere* è non fermare chi tenta e che non attribuisce alcun valore all'ascolto.

Rendere centrale il consenso nel delitto di stupro è un atto minimale di civiltà, ma solo se si riconosce che non può essere ridotto a un atto singolo e decontestualizzato.

La filosofa e docente statunitense Linda Alcoff, in *Rape and Resistance*, condivisibilmente ritiene come sia riduttivo confinare il problema alla ricerca di un "sì" esplicito perché il consenso sessuale non è un contratto che, una volta firmato, autorizza qualsiasi cosa. È un dialogo continuo tra corpi e volontà che può interrompersi in qualsiasi momento⁶⁴.

È proprio la rappresentazione del consenso non come *atto* ma come *processo di interazione* ad imporre che esso prosegua libero nel suo sviluppo, ma perché ciò accada è necessario che, dall'altra parte, ci sia qualcuno che abbia un'attenzione costante ai segnali, verbali e non verbali, della persona con cui condivide quell'intimità.

Questo vuol dire che anziché rincorrere i miti dello stupro, di una virilità ritagliata sull'incontinenza della fisiologia maschile e di un'eccitazione inarginabile che obnubila la capacità di ascolto, l'intera società, inclusi gli interpreti del diritto, deve attrezzarsi, sotto il profilo conoscitivo e culturale, a pretendere che gli uomini – intesi come appartenenti al sesso maschile – abbiano la conoscenza sia della complessità dell'esperienza sessuale, fondata su continui aggiustamenti e ripensamenti, sia della necessità che il consenso ottenuto abbia un'affidabilità epistemologica, priva di elementi di coercizione, anche emotivi e di posizione (superiori gerarchici, docenti universitari, terapeuti, sacerdoti, ecc.).

La mancata conoscenza di queste basilari nozioni sull'interazione umana e sessuale non configura alcun "errore". D'altra parte, a nessun essere umano si consente di non sapere che non si ruba, non si picchia e non si uccide, a partire dalle XII Tavole.

Il problema, dunque, non è di ordine formale, cioè se le donne "acconsentono", ma interrogare quel "sì"⁶⁵ per conoscere in quali condizioni è stato prestato, ben sapendo che la sessualità femminile (e la stessa identità femminile) è stata costruita socialmente per il solo piacere maschile, come dimostra la prostituzione.

Si può acconsentire a qualcosa o a qualcuno senza averlo scelto: perché tutte le alternative sono peggiori; perché si è in una condizione di ricattabilità; perché si teme le conseguenze; perché in quanto donne si viene *educate*, sin dall'infanzia, a non riconoscere i propri desideri e le proprie volontà, ma solo ad essere gentili e cedevoli a quelli altrui, interpretando il proprio valore attraverso la desiderabilità agli occhi maschili; perché si agisce secondo le convenzioni sociali in cui il diniego femminile non è previsto; perché si è economicamente dipendenti e vulnerabili; perché si vive in una relazione maltrattante, e tanto altro che di rado viene accertato nei processi penali per

⁶⁴L. ALCOFF, *Rape and Resistance*, Cambridge, Polity Press, 2018.

⁶⁵C. SERRA, *El sentido de consentir*, Barcellona, 2024.

stupro alla ricerca soltanto dell'avvenuto segnale di una qualsiasi forma di "accondiscendenza".

L'interiorizzazione di subalternità non permette sempre di esprimere un consenso libero, può essere una capitolazione mascherata da scelta. La preda è stata catturata e il cacciatore è innocente.

Mettere al centro del delitto di stupro il consenso è un passo di civiltà, culturale e giuridica, e si tradurrà in un nuovo lessico processuale solo se, anziché partire dalla agiuridica pregiudiziale falsità femminile, utile solo a rendere impuniti questi delitti, avremo operatori giudiziari formati ed imparziali, capaci di: a) capire che lo stupro è un atto di sottomissione e di potere; b) sapere che il consenso esiste solo a parità di effettivo e dimostrato potere negoziale; c) riconoscere il sistema, strutturale e sistemico, diseguale per uomini e donne, in cui esso viene dato o negato (vedi Preambolo della Convenzione di Istanbul), tale da poterlo condizionare o limitare; d) non confondere il ritenuto diritto maschile all'accesso al corpo femminile con l'errore sulla percezione del consenso.

Ma a questo si aggiunge altro. Lo stupro, oltre a costituire la più umiliante delle invasioni intime in cui una persona viene usata come oggetto e, dunque, negata come essere umano, produce molto altro: espone a gravidanze indesiderate e malattie, segna socialmente, incide sulla futura vita sessuale e sulle relazioni con il genere maschile, traumatizza e annichilisce. Insomma, non è solo un "atto sessuale senza consenso".

L'avvocata femminista Catharine A. MacKinnon, docente dell'Harvard University, sostiene correttamente che il fatto che molte donne "acconsentano" alla sottomissione sessuale non dimostra che siano libere, ma soltanto l'efficacia del condizionamento sociale che subiscono⁶⁶. In tal modo, dimostra di avere ben chiaro come la subordinazione al piacere maschile, tale da creare un pervasivo differenziale di potere, sia una costante della nostra cultura «veicolata attraverso immagini o parole che include anche donne disumanizzate come oggetti, cose o merci sessuali: godere del dolore, dell'umiliazione o dello stupro, essere legata, tagliata, mutilata, ammaccata o ferita fisicamente, in atteggiamenti di sottomissione sessuale, servilismo o esibizione, ridotta a parti del corpo, penetrata da oggetti o animali o presentata in scenari di degrado, ferimento, tortura, mostrata come sporca o inferiore, sanguinamento, lividi o dolore in un contesto che rende queste condizioni sessuali»⁶⁷.

E che natura hanno i casi di accettazione di un rapporto sessuale non desiderato, cioè frutto di un interiorizzato obbligo di adattamento?⁶⁸

1. per evitare conflitti o reazioni peggiori ("È più semplice dire sì che sopportare un litigio o essere picchiata", "so per certo che sveglierà i bambini urlando se non ci sto");
2. per mantenere la relazione ("Se dico no, mi lascerà", "dice che se non lo faccio non lo amo");
3. per *dovere*: ("Sono sua moglie, è mio dovere");
4. per stanchezza ("Insiste così tanto che alla fine cedo").

⁶⁶ C.A. MACKINNON, *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge, Harvard University Press, 1989.

⁶⁷ C.A. MACKINNON, *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1987, p. 176.

⁶⁸ M. BORRELLO, [Consenso e violenza sessuale: tra normatività e problematicità](#), in *Nomos*, 1/2023.

Nessuno di questi casi è stupro nel senso giuridico tradizionale perché non c'è violenza fisica, non c'è minaccia esplicita. Eppure, non c'è consenso.

Questo non vuol dire negare che le donne compiano scelte, ma semplicemente sapere che, per affrontare in modo consapevole il tema dello stupro (e dei modelli giuridici preferibili), è essenziale riconoscere le asimmetrie di potere sistemiche che, in quanto tali, non soltanto costituiscono lo stesso punto di partenza di chi esprime il consenso, di chi denuncia lo stupro e di chi lo pratica, ma soprattutto di coloro che svolgono l'attività difensiva delle une e degli altri e di chi interpreta, con apparenti argomenti giuridici inquinati spesso dai menzionati miti dello stupro, quel consenso (con tutte le sue robuste aggettivazioni) e quel dissenso, inevitabilmente aderendo al medesimo acquisito immaginario.

9. Il consenso da questione tecnica a tema centrale del dibattito pubblico.

Partiamo da un dato: il consenso funziona come ideale regolativo, non descrive la complessità del reale, indica la direzione verso cui il diritto deve tendere.

Come scrive condivisibilmente la filosofa Manon Garcia, il consenso non è uno stato di fatto da accertare, ma una condizione normativa da costruire. Inserire il consenso nella fattispecie significa affermare che la sessualità deve essere basata sul riconoscimento reciproco, sull'ascolto, sulla cura, sulla possibilità reale di dire no. Significa spostare il *focus* dalla resistenza della vittima alla responsabilità dell'aggressore⁶⁹.

Il consenso al rapporto sessuale è questione che non appartiene più soltanto agli ambiti militanti del femminismo o a quelli tecnico-giuridici di pochi esperti – ambiti, peraltro, fino ad oggi rimasti drammaticamente separati – ma si è imposto all'attenzione pubblica internazionale grazie a tre fenomeni di portata globale che hanno scoperchiato la diffusione sistematica delle molestie e delle violenze sessuali degli uomini nei confronti delle donne.

La domanda che legittimamente viene posta di fronte agli stupri su donne narcotizzate e prive di coscienza è: gli uomini hanno davvero bisogno che le donne siano vive e partecipino per “appagare” il loro desiderio sessuale?

In primo luogo, il movimento internazionale #MeToo, che non a caso non ha intaccato l'Italia, ne ha rivelato la pervasività in tutti i settori – dal mondo del lavoro a quello dello spettacolo, dallo sport all'università – dando voce e visibilità a milioni di vittime che avevano subito in silenzio e normalizzato comportamenti che costituivano vere e proprie violenze, ovviamente non denunciate nella certezza di non essere credute.

Il movimento #MeToo ha trasformato una questione privata in un problema sociale strutturale, costringendo le istituzioni a confrontarsi con la realtà della violenza maschile contro le donne.

⁶⁹ M. GARCIA, *Di cosa parliamo quando parliamo di consenso*, cit.

In secondo luogo, l'emersione delle piattaforme online come "Mia moglie" e "phica.eu", nelle quali sono state scambiate dagli uomini fotografie di figlie, sorelle, compagne, mogli, madri e amiche accompagnate da commenti umilianti e sessisti, con oltre 80 milioni di accessi in poco tempo. Questi fenomeni hanno mostrato in modo inequivocabile come la cultura dello stupro e dell'oggettificazione sessuale delle donne da parte degli uomini non siano residuo di epoche passate o di pochi individui "perversi", ma rappresentino una realtà drammaticamente attuale e diffusa, alimentata dalle nuove tecnologie.

In terzo luogo, i processi giudiziari, in cui l'evidenza dei miti dello stupro in avvocati, difensori e giudici, con umilianti e non necessari esami delle vittime, hanno fatto assurgere a rilevanza simbolica planetaria il ruolo delle istituzioni in questi ambiti.

In Spagna, il processo della "Manada", relativo a uno stupro di gruppo perpetrato ai danni di una ragazza durante le feste di San Fermín a Pamplona nel 2016, che ha portato 1 milione di persone in piazza contro la decisione assunta dal tribunale di qualificare i fatti come "abuso sessuale" anziché come "aggressione sessuale", ha evidenziato il problema delle aspettative giudiziarie sulla reazione della vittima. In Francia, il processo Pelicot ha mostrato al mondo come decine di padri di famiglia, professionisti, persone apparentemente insospettabili avessero stuprato per anni, "a rotazione" una donna narcotizzata dal marito (si legge negli atti processuali «parliamo di una morta sul letto»), rivelando la banalità del male sessuale e smascherando il mito dello stupratore come "mostro" o "deviante" rispetto alla normalità sociale ed egemonica di maschilità.

Tutto questo ha portato la gran parte dei Paesi occidentali a modificare la definizione penale dello stupro anche grazie alle disposizioni della Convenzione di Istanbul, delle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa – che chiedono agli Stati di adottare una definizione di stupro basata sull'assenza di consenso piuttosto che sulla violenza fisica – e alle numerose condanne della Corte EDU sulla sistematica pratica giudiziaria della vittimizzazione delle donne.

Si tratta di un dibattito difficile e delicato perché impone la concettualizzazione giuridica del termine "consenso", nonostante l'assoluta complessità filosofica, psicologica e relazionale che lo connota, ben sapendo le conseguenze concrete che ogni definizione adottata determinerà non solo nell'attività interpretativa delle Corti, ma anche nella concreta gestione dei processi penali. Anche l'aggiunta di un singolo aggettivo alla parola "consenso" – come "esplicito", "affermativo", "espesso", "libero" o "volontario", "riconoscibile" – potrebbe determinare effetti rilevanti soprattutto a fronte di una magistratura e di un'avvocatura non specializzate che, in quanto tali, rischiano di continuare ad essere vittime dei miti dello stupro (rape myths), ovvero di quegli stereotipi culturali che attribuiscono alla vittima una inattendibilità presunta, una volontà vendicativa pregiudiziale e comportamenti attesi (reazione fisica, denuncia immediata, coerenza narrativa) che, quando disattesi, conducono a giudizi di non incredibilità.

10. I limiti e le potenzialità del diritto penale nel cambiamento culturale.

È evidente che non basta iscrivere la parola "consenso" nella norma penale per cancellare il sessismo – anche giudiziario – e per risolvere la difficoltà strutturale del sistema processuale, e ancor meno l'ambiguità della comunicazione nelle relazioni sessuali. Non può essere chiesto al diritto penale di insegnare agli uomini a ricercare la relazione e non la sopraffazione sessuale, a interrogarsi su cosa sia il consenso a un rapporto sessuale e di essere tenuti a chiederlo o a capirne i segnali; così come non spetta alle definizioni contenute nei delitti creare un cambiamento culturale e risolvere il problema della dominazione maschile sulle donne in un paese ancora profondamente machista – in cui il 70% degli obblighi di cura continua a gravare sul genere femminile – che non riconosce la competenza e la libertà femminile. Questo spetta alle politiche educative e sociali affinché garantiscano le condizioni materiali per consentire alle donne di esprimere in maniera chiara il diritto al "no" nei rapporti sessuali.

La riformulazione del delitto di stupro, però, come dimostra il dibattito culturale e giuridico in corso, può aiutare a operare una precisa scelta di valore capace di smentire i miti dello stupro, che tuttora vivono nelle aule di giustizia di tutto il mondo legittimando profonde asimmetrie di potere e inquinando l'imparzialità dei giudici, per offrire strumenti per leggere correttamente il contesto particolare nel quale il consenso viene compromesso e le condizioni di disuguaglianza di quella specifica relazione. È quello che è avvenuto con l'introduzione del diritto di femminicidio nel codice penale italiano.

In questa prospettiva, l'analisi comparata dei modelli di criminalizzazione della violenza sessuale non è un mero esercizio di diritto comparato, ma uno strumento per comprendere quali scelte legislative possano effettivamente contribuire – nei limiti del diritto penale – a una più efficace tutela della libertà sessuale e a un più rigoroso contrasto alla cultura dello stupro.

Prima di affrontare il tema dei modelli attualmente esistenti e quale sarebbe auspicabile per il nostro Paese, è necessario conoscere le fonti sovranazionali e la giurisprudenza europea a cui l'Italia deve adeguarsi.

11. Le fonti sovranazionali, la Corte EDU, il Comitato CEDAW: la scelta del modello consensuale.

11.1. L'articolo 36 della Convenzione di Istanbul come standard minimo europeo.

L'adozione di un modello consensuale per il delitto di stupro, che discende da una precisa scelta culturale ampiamente esposta nella parte che precede, è la richiesta, in primo luogo, dalle fonti sovranazionali.

L'articolo 36 della Convenzione di Istanbul⁷⁰ rappresenta il punto di riferimento normativo vincolante per tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e richiede che gli Stati criminalizzino: «gli atti sessuali intenzionali e non consensuali compiuti su un'altra persona».

La formulazione dell'articolo 36 pone al centro della definizione di violenza sessuale l'assenza di consenso, anziché la presenza di violenza o minaccia⁷¹.

L'articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul stabilisce che il consenso «deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.».

Questa formula normativa è decisiva perché non stabilisce semplicemente che il giudice possa limitarsi a verificare se c'è stato un "sì" o un "no" verbale, ma gli chiede di ricostruire:

- a) il contesto relazionale, accertando se quello tra denunciante e denunciato è un rapporto paritario o c'è asimmetria di potere (per rapporto di fiducia, di parentela, lavorativo, di età, di salute, eccetera); se vi è una storia di violenza, anche psicologica, precedente; se risulta una condizione di dipendenza economica o emotiva;
- b) il contesto in cui quel consenso è stato manifestato, accertando se la persona era in condizioni di intossicazione, se si trovava in un luogo o in una situazione che non consentiva di chiedere aiuto e vi fossero forme di pressione o manipolazione, l'ambito delinquenziale – soprattutto mafioso – in cui è stato commesso lo stupro che costituisce anche atto simbolico di esercizio di potere sul territorio;
- c) il contesto sociale, accertando quali fossero le norme di genere operanti, cioè le aspettative sociali connesse all'appartenenza sessuale; la condizione di vulnerabilità della donna (straniera senza permesso di soggiorno, prostituita, con disabilità, molto giovane e molto anziana, eccetera).

La scelta normativa stabilita dall'art. 36 menzionato è stata da ultimo sollecitata anche dal *Rapporto sull'attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul* del Grevio⁷² del 2 dicembre 2025 perché riflette un preciso orientamento, cioè che il bene giuridico tutelato è la libertà di autodeterminazione sessuale, non la mera incolumità fisica, e indirizza anche sulle modalità per accertarlo: «la valutazione del consenso richiede un'analisi contestuale che tenga conto dei rapporti di potere, delle vulnerabilità specifiche, della storia della relazione. Non può essere ridotta a una verifica formale della presenza o assenza di resistenza fisica.».

La Convenzione di Istanbul impone anche di evitare domande vittimizzanti alle donne che denunciano uno stupro. Infatti, l'art. 54 stabilisce che gli Stati adottino «le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento

⁷⁰ Si veda l'ampio e ricco volume di commento alla Convenzione di Istanbul, *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention* (a cura di) S. DE VIDO E M. FRULLI, Elgar, 2023.

⁷¹ La [Relazione esplicativa alla Convenzione di Istanbul](#) al § 191 precisa che «nella valutazione degli elementi costituenti reato, le parti devono tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.», con espresso richiamo alla sentenza della Corte EDU M.C. c. Bulgaria, 4 dicembre 2003.

⁷² [Rapporto sull'attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul del Grevio](#) del 2 dicembre 2025.

civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuali e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie».

In questa stessa ottica va letta anche la Direttiva UE del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica che al Considerando 48 indica le regole di una corretta valutazione della credibilità delle vittime vietando: «La produzione di prove del comportamento sessuale passato, delle preferenze sessuali e dell’abbigliamento della vittima per contestarne la credibilità e l’assenza di consenso nei casi di violenza sessuale...». Il divieto è posto perché la presentazione delle prove indicate «in particolare in caso di stupro, può rafforzare il perpetuarsi di stereotipi dannosi nei confronti delle vittime e portare a una vittimizzazione ripetuta o secondaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le prove relative al comportamento sessuale passato della vittima, o ad altri aspetti della sua vita privata ad esso connessi, siano consentite soltanto se è necessario valutare una questione specifica nel caso di specie o per l’esercizio dei diritti della difesa».

È perciò indispensabile che tutti gli operatori giudiziari abbiano un’adeguata conoscenza del fenomeno della violenza sessuale e della sua natura per una corretta assunzione ed interpretazione della testimonianza della vittima, al fine di accertare i fatti senza distorcerli con propri convincimenti soggettivi.

11.2. *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: consenso, divieto di resistenza e di utilizzo dei miti dello stupro.*

L’adozione di un modello consensuale deriva anche dalla risalente e costante giurisprudenza della Corte EDU.

Sin dal 1985⁷³ I giudici di Strasburgo hanno sancito l’esistenza di obblighi positivi degli Stati al fine di garantire agli individui l’effettivo godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione e questo principio, a fronte della sua ineffettività e violazione soprattutto rispetto al diritto umano delle donne di vivere libere dalla violenza, è stato progressivamente rafforzato.

È bene ricordare che gli artt. 2 e 3 CEDU – che tutelano le persone contro forme gravi di offese alla vita e all’integrità della persona – sono tra le clausole fondamentali della Convenzione Europea e sanciscono alcuni dei valori fondanti delle società democratiche che formano il Consiglio d’Europa. Contrariamente alle altre disposizioni della Convenzione, essi sono formulati in termini assoluti, non prevedono eccezioni né limitazioni e non ammettono deroghe da parte degli Stati membri *ex art. 15 CEDU*⁷⁴.

I principali obblighi positivi cui uno Stato deve adempiere in materia di violenza contro le donne sono i seguenti: un sistema giuridico e giudiziario adeguato, che abbia un effetto deterrente e permetta di condurre indagini effettive e di punire i responsabili;

⁷³ Si veda la sentenza X e Y c. Paesi Bassi del 26 marzo 1985 relativo allo stupro di una ragazza di 16 anni con *handicap* mentale in una casa per bambini con disabilità mentali.

⁷⁴ K. VELCIKOVA, [Violenza contro le donne e accesso alla giustizia](#), in *Questione giustizia*, numero speciale sulla Corte di Stasburgo, aprile 2019.

una pronta reazione delle autorità alle denunce delle vittime attraverso l'adozione di misure di protezione e prevenzione; l'impegno a contrastare ogni forma d'inerzia e tolleranza di fronte a tale forma di violenza, di natura discriminatoria per le donne.

In questo quadro la Corte EDU ha avuto un impatto diretto sulle riforme legislative nazionali spingendo verso il modello consensuale volto anche ad escludere la dimostrazione che la vittima abbia reagito.

Come dimostrano le sentenze di seguito sinteticamente citate, numerosi interventi della giurisprudenza di Strasburgo sono stati frutto del sistematico utilizzo dei miti dello stupro, nelle indagini penali e nelle sentenze, da parte di forze di polizia e Magistratura di molti Paesi europei, compresa l'Italia.

La sentenza M.C. c. Bulgaria, del 4 dicembre 2003, può essere ritenuta fondativa di questo indirizzo che, si noti bene, risale ad oltre 20 anni fa ed è ancora scarsamente citato nelle sentenze di merito. La rilevanza di detta pronuncia risiede nel fatto che è stata la prima a valutare uno stupro avvenuto in assenza di violenza fisica. Questi sono alcuni principi fondamentali per l'evoluzione del diritto anche interno in materia:

- «... Nella maggior parte dei paesi europei influenzati dalla tradizione giuridica continentale, la definizione di stupro contiene riferimenti all'uso della violenza o minacce di violenza da parte dell'autore. È significativo, tuttavia, che nella giurisprudenza e nella dottrina l'assenza di consenso, non la forza, sia considerata l'elemento costitutivo del reato di stupro.» (§ 159);
- «Alla luce di quanto sopra, la Corte è persuasa che qualsiasi approccio rigido al perseguimento dei reati sessuali, come richiedere la prova della resistenza fisica in tutte le circostanze, rischia di lasciare impuniti determinati tipi di stupro e quindi di compromettere l'effettiva protezione dell'autonomia sessuale dell'individuo. In conformità con gli standard e le tendenze contemporanee in questo settore, gli obblighi positivi degli Stati membri ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione devono essere interpretati come richiedenti la penalizzazione e il perseguimento efficace di qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche in assenza di resistenza fisica da parte della vittima.» (§ 166).

La giurisprudenza successiva ha consolidato e rafforzato gli standard in materia di violenza sessuale espressi in M.C. c. Bulgaria del 4 dicembre 2003, tra le più recenti: A.J. e L.E. c. Spagna del 23 ottobre 2025⁷⁵; L. et autres c. Francia del 24 aprile 2025, sullo stupro ai danni di una vittima minorene⁷⁶; X c. Cipro del 27 febbraio 2025, in un passaggio significativo ha ritenuto che l'imputato debba accertarsi del consenso della

⁷⁵ Secondo la Corte EDU: «Sebbene gli Stati mantengano un margine di discrezionalità su come definire e affrontare lo stupro, la Corte ha affermato che gli standard contemporanei riconoscono l'assenza di consenso come elemento centrale del reato, piuttosto che l'uso della forza fisica. Il requisito della resistenza è stato screditato nei sistemi di giustizia penale europei e qualsiasi approccio legale o penale che richieda la prova della resistenza fisica rischia di non tutelare l'autonomia sessuale e di consentire l'impunità.» (§ 80).

⁷⁶ Secondo la Corte EDU: «esiste ormai un consenso tra gli Stati Parte [che] si sta diffondendo l'esigenza di incorporare espressamente la nozione di consenso informato nella definizione di stupro e di stabilire la mancanza di tale consenso come elemento costitutivo del reato.» (§ 208).

vittima⁷⁷ e ha richiamato lo Stato sull'obbligo di evitare i pregiudizi nei confronti delle donne⁷⁸.

In particolare, la Corte EDU nel caso N.Ö. c. Turchia del 14 gennaio 2025 ha affrontato specificamente lo stereotipo giudiziario sul "ritardo nella denuncia"⁷⁹.

Con riferimento all'Italia, si ricorda la sentenza J.L. c. Italia del 27 maggio 2021, in cui la Corte EDU ha censurato l'approccio della magistratura italiana che aveva annullato una condanna per stupro di gruppo ai danni di una giovane donna sulla base di stereotipi sessisti e miti dello stupro (*supra* § 6.3 che precede).

11.3. Il Comitato CEDAW: *Vertido c. Philippines, A.F. c. Italia e i miti dello stupro come discriminazione.*

Il modello consensuale costituisce un approccio anche in due decisioni del Comitato CEDAW, di cui una riguardante proprio l'Italia.

Il Comitato CEDAW, nel caso Karen Tayag Vertido c. Philippines (Comunicazione n. 18/2008, decisione del 16 luglio 2010)⁸⁰, ha fornito un'analisi dettagliata sui miti dello stupro come forma di discriminazione strutturale contro le donne nel sistema giudiziario tali da avere viziato la decisione di assoluzione dell'imputato da parte della Corte filippina.

I miti identificati dal Comitato sono: il mito della fuga (l'aspettativa che la vittima tenti la fuga ad ogni occasione); il mito della resistenza (l'idea che l'assenza di lesioni fisiche indichi consenso); il mito della relazione precedente (l'idea che una relazione tra vittima e accusato costituisca prova di consenso); il mito dell'eiaculazione (l'idea che se l'accusato è riuscito ad eiaculare, la vittima non si è opposta).

Il Comitato ha concluso che: «lo stupro costituisce una violazione del diritto delle donne all'integrità personale e fisica e che suo elemento essenziale è la mancanza di consenso.» (§ 8.7).

⁷⁷ Secondo la Corte EDU: «Non sembra che sia stata condotta alcuna indagine in merito alle misure adottate dagli indagati per garantire che il ricorrente acconsentisse al rapporto sessuale il 17 luglio 2019, ma vi sono state testimonianze secondo cui alcuni degli indagati avevano sperato e si aspettavano di avere rapporti sessuali con la ricorrente, dando per scontato che sarebbero stati in grado di farlo semplicemente in base al suo comportamento precedente (vedere paragrafi 41 e 42 sopra)» (§ 117).

⁷⁸ Secondo la Corte EDU: «Il caso di specie rivela alcuni pregiudizi nei confronti delle donne a Cipro che hanno impedito l'effettiva tutela dei diritti della ricorrente in quanto vittima di violenza di genere e che, se non invertiti, rischiano di creare un contesto di impunità, scoraggiando la fiducia delle vittime nel sistema di giustizia penale.» (§ 125).

⁷⁹ Secondo la Corte EDU: «...supposizioni o stereotipi su come una vittima di violenza sessuale dovrebbe comportarsi non sono appropriati e che l'indagine sugli atti di violenza sessuale può richiedere una valutazione contestuale specifica per i fatti del caso...Il timore di perdere il lavoro, le ritorsioni e altri fattori psicologici legati al trauma possono giocare un ruolo nella decisione della vittima di procedere con la denuncia. Di conseguenza, una valutazione sensibile al contesto avrebbe richiesto ai tribunali nazionali di considerare la rilevanza del momento in cui è stata presentata la denuncia nel contesto di altre prove nel fascicolo» (§ 52).

⁸⁰ Comitato CEDAW, Causa Vertido c. Filippine, pubblicata in italiano (traduzione non ufficiale a cura di E. BIAGGIONI e S. LUPI) in C. PECORELLA (a cura di), *Donne e Violenza. Stereotipi culturali*, cit., p. 113 ss.

La seconda pronuncia di rilievo è A.F. contro Italia del 20 giugno 2022, in cui il Comitato CEDAW⁸¹ ha ritenuto che l’Autorità giudiziaria italiana in una sentenza assolutoria di stupro abbia violato la Convenzione a causa di «stereotipi e pregiudizi di genere nel sistema giudiziario [che] hanno conseguenze di vasta portata sul pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne [...] e portano decisioni basate su credenze di preconcetti piuttosto che su fatti rilevanti [...] Gli stereotipi influiscono anche sulla credibilità delle voci, delle argomentazioni e delle testimonianze delle donne come parti e testimoni. Questi stereotipi possono indurre i giudici a interpretare o applicare in modo errato le leggi» (§ 7.5).

Il Comitato, dopo avere elencato specificamente tutti gli stereotipi utilizzati (sull’uso del preservativo, sui lividi all’interno delle ginocchia della vittima che «potevano essere spiegati dall’esuberanza di un incontro consensuale», sul comportamento lucido della vittima, sulla natura vendicativa della denuncia, ecc.) ha rilevato come la Corte di appello di Cagliari avesse ribaltato la decisione del Tribunale formulando ipotesi ed esaminando prove alla ricerca «di giustificazioni alternative» fondando la propria decisione «solo su stereotipi di genere profondamente radicati che hanno portato ad attribuire un peso probatorio maggiore al racconto dell’imputato, che è stato chiaramente preferito, senza alcun esame critico delle argomentazioni della difesa» (§ 7.16).

Alla luce della Convenzione di Istanbul, della giurisprudenza della Corte EDU e del Comitato CEDAW, delle Raccomandazioni del GREVIO, la strada è obbligata verso un modello consensuale affermativo.

12. I modelli di definizione dei reati sessuali: a) dal modello coercitivo al modello consensuale.

12.1. Il modello italiano: il paradigma coercitivo superato dall’evoluzione giurisprudenziale.

Come è noto, la dimensione normativa costituisce solo la traduzione di passaggi culturali di una comunità.

Il modello normativo attualmente vigente in Italia esprime ancora il cosiddetto modello coercitivo, fondato sulla presenza di violenza fisica o minaccia come elementi costitutivi del reato di violenza sessuale.

Tuttavia, l’obbligo di interpretazione conforme alla CEDU e alle Convenzioni del Consiglio d’Europa⁸² ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., che costituiscono strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali⁸³ cui è tenuto il giudice italiano, «sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU⁸⁴, specie

⁸¹ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, [I pregiudizi giudiziari contro le donne all’esame di organismi internazionali: il caso A.F. contro Italia](#), in questa Rivista, 29 luglio 2022.

⁸² Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e 349 cd. “sentenze gemelle”.

⁸³ Corte cost., 29 maggio 2020, n. 102, con specifico riferimento alla Convenzione di Istanbul (par. 3.2).

⁸⁴ In tal senso, la Corte EDU ha reiteratamente affermato che gli articoli 3 e 8 della Convenzione richiedono

quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest'ultima»⁸⁵, ha correttamente condotto la Corte di cassazione⁸⁶ a ritenere che:

1) la mancanza del consenso costituisce requisito, ancorché implicito, della fattispecie, e l'errore si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale⁸⁷;

2) «La struttura dei reati contro la libertà sessuale è tutta costruita attorno al consenso»⁸⁸ e deve aversi riguardo a tutte le situazioni che influiscano negativamente sul processo di libera determinazione della vittima;

3) il consenso deve essere libero, cioè prestato in una condizione di piena capacità di autodeterminazione, non compromessa da fattori esterni (violenza, minaccia, abuso) o interni (incapacità, stato di inferiorità); validamente prestato, cioè espresso in modo esplicito e senza ambiguità in relazione al momento del compimento dell'atto stesso, non può essere presunto, dedotto o inferito da circostanze indirette o dall'assenza di reazione da parte della vittima⁸⁹; deve riguardare non solo l'*an* dell'atto sessuale ma anche il "tipo" di atto sessuale da compiere; specifico rispetto alla persona che quell'atto compie⁹⁰; perdurante nel corso dell'intero rapporto⁹¹.

Questa giurisprudenza, consolidatasi da oltre un decennio, ha ampiamento superato i miti dello stupro tuttora utilizzati sia per mettere in discussione la credibilità della vittima, sia per dimostrare un consenso implicito, miti che non solo operano una vietata vittimizzazione secondaria nel corso dei processi, drammaticamente persistenti, ma che si ravvisano anche nella giurisprudenza di merito che non si adegua a quella di legittimità. I più ricorrenti, oltre quelli già richiamati, sono:

a) condotta "provocatoria" della vittima precedente al fatto (abbigliamento, comportamento seduttivo, flirt)⁹²;

(il corsivo è del Collegio) «un obbligo positivo agli Stati di adottare disposizioni di diritto penale che criminalizzino e puniscano efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica» (v. *ex plurimis*: M.C. c. Bulgaria del 4 dicembre 2003, § 166: Y. c. Bulgaria, del 20 febbraio 2020, § 95; J.L. c. Italia del 27 maggio 2021).

⁸⁵ Corte cost., 11 maggio 2017, n. 109, con richiamo alle sentenze numero 68 del 2017, 36 e 276 del 2016.

⁸⁶ Si veda per un completo, puntuale e aggiornato richiamo a tutta la giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema la Relazione di Alberto Galanti, Consigliere di questa Corte, nel corso dell'audizione alla Commissione giustizia del Senato in data 17 dicembre 2025 presente sul [sito del Senato](#).

⁸⁷ Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2022, n. 7873; Cass. pen., Sez. III, 19 marzo 2019, n. 20780; Cass. pen., Sez. III, 5 ottobre 2017, n. 2400. Il Consigliere Galanti ha richiamato anche l'orientamento minoritario secondo cui l'errore sul «dissenso» rileva come errore di fatto, sicché è teoricamente ammissibile ma incombe sull'imputato l'onere fornire la prova del relativo assunto (Cass. Pen., Sez. III, 25 novembre 2021 (dep. 2022), n. 3326).

⁸⁸ Cass. Pen., Sez. III, 21 ottobre 2025, n. 37173.

⁸⁹ Cass. Pen., Sez. III, 26 novembre 2024 (dep. 2025), n. 967.

⁹⁰ Cass. Pen., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 22127.

⁹¹ Cass. Pen., Sez. III, 20 novembre 2012, n. 15334; Cass. Pen., Sez. III, 5 giugno 2007, n. 27252.

⁹² Cass. Pen., Sez. 3, 19 gennaio 2022, n. 7873.

b) condotta della vittima successiva al fatto (come l'essersi fatta riaccompagnare a casa; ritardo nella denuncia, mantenimento di contatti con l'aggressore)⁹³;

c) "costumi sessuali" della vittima (il numero di partner precedenti, l'eventuale attività prostitutiva)⁹⁴;

d) assenza di segni di violenza fisica essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato⁹⁵.

Grazie alla giurisprudenza convenzionalmente orientata (artt. 18 e 36 della Convenzione di Istanbul e artt. 3 e 8 CEDU) della Corte di legittimità, pur criticata dalla dottrina⁹⁶ nonostante non risulti che sia stata oggetto di rilievi di costituzionalità o sia stata portata all'attenzione della Corte EDU, il nostro Paese si è doverosamente adeguato agli obblighi sovranazionali sulla tutela dei diritti inviolabili delle donne, al progresso del costume sociale e agli esiti del dibattito culturale e giuridico sollecitato dall'associazionismo delle donne e dalla proficua presenza dei Centri Antiviolenza nei processi.

Va, inoltre, richiamato il già citato Rapporto del Grevio del 2 dicembre 2025 che al § 134, con riguardo ai processi per stupro, dopo essersi dato atto «con soddisfazione che la Corte suprema di cassazione si è allineata ai requisiti della Convenzione di Istanbul applicando nelle sue decisioni un'interpretazione di questo reato basata sul consenso» ha espresso rammarico in quanto i tribunali spesso non rispettano tale interpretazione, «richiedendo l'uso della forza o (che) riflettono stereotipi e pregiudizi non in linea con la Convenzione. Sarebbe quindi di vitale importanza un emendamento legislativo che allinei il Codice penale italiano al requisito della Convenzione di Istanbul di adottare una definizione di violenza sessuale e stupro basata sul consenso, accompagnato da una campagna di sensibilizzazione pubblica e da un dibattito sulla natura del consenso».

12.2. I modelli comparati: l'evoluzione verso il "consenso affermativo".

Ad oggi sono 17 gli Stati membri dell'Unione europea che hanno introdotto nelle proprie legislazioni una definizione di stupro basata sul consenso (Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Svezia). In Europa, dispongono da tempo di definizioni analoghe anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Regno Unito⁹⁷.

⁹³ Cass. Pen. Sez. VI, 19 maggio 2025, n. 21253; Cass. Pen., Sez. III, 16 ottobre 2019 (dep. 2020), n. 5512.

⁹⁴ Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2017, n. 46464.

⁹⁵ Cass. Pen., Sez. III, 20 settembre 2023, n. 48809; Cass. Pen., Sez. III, 12 maggio 2010, n. 24298.

⁹⁶ Da ultimo G.L. GATTA, [Sul Disegno di Legge in tema di violenza sessuale e consenso \("riconoscibile": alcune riflessioni, per superare lo stallo al Senato](#), in *questa Rivista*, 8 gennaio 2026; A. CADOPPI, [Violenza sessuale e "riconoscibile" mancanza di consenso. Brevi spunti per una redazione della norma in linea con gli obiettivi politici condivisi](#), cit.

⁹⁷ Per un approfondito e ricco studio, storico e comparato, del delitto di stupro e delle implicazioni relative al consenso si veda G. M. Caletti, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto*

Anche a livello internazionale sono rinvenibili numerose legislazioni che hanno adottato il medesimo modello, il primo è stato il Canada, anticipando le riforme europee di oltre vent'anni.

La Section 273.1 del codice penale canadese non soltanto stabilisce cosa si intende per atto sessuale consensuale⁹⁸, ma in un elenco contenuto al § 2 esemplifica, in termini non tassativi, le situazioni di “assenza di consenso”.

Le ipotesi sono le seguenti:

- a) l'accordo è espresso da una persona diversa dalla persona offesa;
 - a.1) la persona offesa è priva di sensi;
- b) la persona offesa è incapace di acconsentire all'attività per qualsiasi ragione diversa da quella di cui alla lettera (a.1);
- c) l'accusato induce la persona offesa ad acconsentire attraverso abuso di potere o fiducia
- d) la persona offesa esprime, con parole o condotta, assenza di accordo
- e) la persona offesa, pur avendo acconsentito, esprime, mediante parole o condotte, una mancanza di accordo a continuare (revocabilità del consenso durante l'atto sessuale).

La Svezia è stato il primo Paese europeo ad adottare una legge basata interamente sul consenso (*Samtycke*) come paradigma nel 2018.

La nuova normativa ha modificato il Capitolo 6 del Brottsbalken (Codice Penale svedese) introducendo il concetto di "våldtäkt" (stupro) come: «atto sessuale compiuto con una persona che non partecipa volontariamente».

La legge svedese, oltre ad escludere in modo espresso il requisito della resistenza della vittima, prevede che la "non partecipazione volontaria" può risultare da diverse circostanze o situazioni (incapacità come sonno, incoscienza, intossicazione grave, disabilità grave; paura o terrore; stato di impotenza o altra situazione di vulnerabilità) e stabilisce l'obbligo di "assicurarsi" del consenso, nel senso che è implicitamente richiesto che chi compie atti sessuali accerti la partecipazione volontaria dell'altra persona, introducendo un elemento di diligenza.

La Spagna, anche in risposta al citato caso della Manada e alle valutazioni minimizzanti operate dalla magistratura in uno stupro di gruppo, ha adottato nel 2022 la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, nota come legge del "Solo Sí es Sí" (Solo sì è sì). La riforma ha eliminato la distinzione tra "abuso sessuale" (senza violenza) e "aggressione sessuale" (con violenza o intimidazione), unificando tutte le condotte non consensuali sotto la categoria di "agresión sexual".

L'articolo 178.1 del nuovo Codice penale spagnolo punisce: «chi realizzi qualsiasi atto che attenti contro la libertà sessuale di un'altra persona senza il suo consenso». La norma specifica poi che il consenso deve manifestarsi «liberamente mediante atti che, in

vivente, Bologna, 2023.

⁹⁸ Art. 273.1 (1) «Fatte salve le disposizioni del paragrafo (2) e del paragrafo 265(3), per consenso si intende, ai fini degli articoli 271, 272 e 273, l'accordo volontario della persona offesa di impegnarsi nell'attività sessuale in questione», reperibile sul [sito del Governo canadese](#).

considerazione delle circostanze del caso, esprimano in modo chiaro la volontà della persona.».

La Procura generale spagnola, attesa la complessità della rivisitazione dell'intera materia, ha adottato una puntuale circolare per indirizzare verso una corretta attuazione della riforma indicando per ciascuna norma sia lo stato della dottrina che della giurisprudenza spagnola⁹⁹.

Una delle più rilevanti pronunce sul tema del consenso è quella del Tribunale Supremo Spagnolo (STS) 84/2025 del 5 febbraio 2025 relativa al delitto di abuso sessuale (toccamenti non consensuali da parte di un paziente ospedaliero nei confronti di un'infermiera) in cui viene chiarito che : a) il consenso della donna all'atto di contenuto sessuale non è presunto e non è patrimonio dell'interpretazione soggettiva dell'autore ma deve risultare da elementi oggettivi e verificabili, dalle "circostanze del caso". (§ 5 «Non è l'uomo che realizza toccamenti sulla donna quello che decide come e quando portare a termine atti di contenuto sessuale. Si esige la bilateralità...»); b) la donna non è soggetto di "servitù sessuale", come già stabilito nella sentenza del Tribunale Supremo, n. 625/2024 del 19 Giu. 2024, nel senso che non è tenuta a «sopportare il desiderio di un uomo» in quanto anche atti apparentemente "minori" (come un bacio non consensuale) costituiscono aggressione sessuale perché ledono la libertà di autodeterminazione sessuale.

La Francia, con la riforma del 6 novembre 2025, ha completato la propria transizione al modello consensuale sulla spinta di due eventi: a) la risonanza del processo a Dominique Pelicot e della volontà della moglie di svolgerlo a "porte aperte" così da mostrare i limiti di un delitto che anziché fondarsi sul mancato consenso della vittima ancora imponeva di accertare violenza, coercizione, minaccia e sorpresa cioè condotte che, nel caso di specie, non erano ravvisabili; b) la condanna della Corte EDU, Affare I. et autres c. Francia (ricorso n. 46949/21) del 24 aprile 2025¹⁰⁰ per l'utilizzo di stereotipi sessisti e vittimizzazione secondaria di una ragazzina di 13 anni, psicologicamente fragile e disabile all'80%, stuprata a rotazione da 20-22 vigili del fuoco intervenuti decine di volte a casa sua per le emergenze sanitarie. La persona offesa era stata descritta dalla sentenza «in modo caricaturale e dispregiativo» e facendo riferimento al «consueto successo delle donne con i vigili del fuoco e al loro

⁹⁹ Circular 1/2023, de 29 de marzo, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal tras la reforma de los delitos contra la libertad sexual operada por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, in [Boletín Oficial Del Estado](#), núm. 81, de 5 de abril de 2023.

¹⁰⁰ Sentenza L. et autres c. Francia del 24 aprile 2025: «221. Tuttavia, la Corte rileva che, nella sua valutazione della condotta e nonostante la mancanza di consenso della ricorrente, i giudici nazionali non hanno effettuato una valutazione contestuale delle circostanze del caso, in particolare per quanto riguarda lo squilibrio di potere tra la ricorrente e gli individui con cui aveva avuto rapporti sessuali. Pertanto, sebbene le indagini abbiano accertato che alcuni degli individui coinvolti erano a conoscenza della sua storia clinica e della sua giovanissima età (si vedano i paragrafi 5 e 23 sopra), non hanno analizzato adeguatamente né questi fattori né le dichiarazioni della ricorrente che descrivevano gli atti sessuali con il custode come sistematicamente conseguenti alle sue richieste, nonostante il fatto che egli avesse conquistato la sua fiducia e quella dei suoi genitori durante precedenti operazioni di soccorso. Allo stesso modo, non hanno preso in considerazione le prove contenute nel fascicolo che avrebbero potuto supportare le affermazioni della ricorrente secondo cui era stata considerata una "facile preda sessuale" ...»

comportamento talvolta sfrenato nei loro confronti, che non le avrebbe "indotte a riflettere"» (§ 193).

Peraltro, la precedente riforma dei delitti sessuali, risalente al 2018 (legge 2018-703 del 3 agosto 2018), non aveva né incluso il consenso tra gli elementi costitutivi del reato, né eliminato i riferimenti alle modalità coercitive.

Con la legge 2025-1057 è avvenuto un vero e proprio cambiamento di paradigma nel sistema francese (articolo 222-22-1 del Code Pénal) che introduce nel codice penale la nozione di "consentement" – già accolta dalla giurisprudenza francese da tempo, come avvenuto in Italia – stabilendone non solo le connotazioni (libero, informato, specifico, preventivo e revocabile), ma stabilendo che esso non possa essere desunto dal solo silenzio o dalla sola assenza di reazione della vittima.

L'altro passaggio di particolare rilievo della riforma francese è costituito dall'introduzione del reato di molestie sessuali che punisce chiunque rivolga ripetutamente osservazioni o comportamenti con connotazione sessuale, ovvero sessisti offensivi per la dignità a causa del loro carattere degradante o umiliante o tali da creare comunque una situazione intimidatoria, ostile o offensiva.

12.3. *Gli elementi comuni dei modelli consensuali esaminati.*

Nei modelli consensuali citati emergono alcuni elementi comuni conformemente alla Convenzione di Istanbul e alla giurisprudenza della Corte EDU e del Comitato CEDAW:

a) l'assenza di consenso è l'elemento costitutivo del reato. La violenza, la minaccia, l'intimidazione, la sorpresa, l'abuso di autorità sono modalità attraverso cui il consenso viene compromesso, ma non sono condizioni necessarie per l'integrazione del reato;

b) il consenso, oltre ad avere le caratteristiche di libertà, specificità, revocabilità, non può essere desunto dal silenzio, dall'assenza di opposizione o dalla mancata resistenza, perché si configura solo in presenza di un accordo positivo, espresso attraverso parole o comportamenti che, nel contesto delle circostanze concrete, manifestino in modo chiaro la volontà della persona;

c) il necessario accertamento del profilo relazionale e dello squilibrio di potere tra autore e vittima;

d) il divieto per i giudici di fondare le proprie decisioni su stereotipi e miti relativi:

- A come dovrebbe reagire (resistenza fisica, urla, fuga) una "vera vittima";
- all'assenza di lesioni fisiche come indice di consenso;
- al comportamento precedente o successivo della vittima (continuare a frequentare l'aggressore, ritardare la denuncia);
- alla storia sessuale della vittima;
- alla relazione precedente tra vittima e imputato.

13. I modelli di definizione dei reati sessuali: b) il modello del consenso "riconoscibile" o dissenso temperato. Il sistema tedesco (non in linea con gli standard sovranazionali).

13.1. La riforma tedesca del 2016: il consenso "riconoscibile" o dissenso temperato.

La Germania, che sino al 1997 puniva lo stupro commesso nell'ambito matrimoniale come mera violenza privata (§ 240 StGB), ha riformato i reati sessuali nel 2016 – a seguito della notte di Capodanno in cui circa 1200 donne vennero abusate sessualmente in diverse città tedesche – adottando il sistema cosiddetto "Nein heißt Nein" (No significa No), modificando il § 177 dello Strafgesetzbuch (StGB, Codice Penale tedesco *Aggressione sessuale, costrizione e stupro*).

La nuova norma punisce al primo comma: «Chi compie atti sessuali su un'altra persona contro la volontà riconoscibile di quest'ultima...»¹⁰¹.

L'aggettivo "riconoscibile" (erkennbaren) applicato alla volontà contraria della persona offesa costituisce l'elemento caratterizzante (e problematico) del modello tedesco, definito di "dissenso temperato"¹⁰².

Affinché il consenso sia "riconoscibile" è necessario che la persona offesa lo abbia esternato in modo tale da poter essere percepito dall'autore e questi deve essere in grado di riconoscere (erkennen) l'assenza di consenso dalle circostanze esterne.

13.2. Il condivisibile documento critico delle giuriste tedesche.

L'associazione delle giuriste tedesche (docenti universitarie, avvocate e magistrato) con un robusto documento critico del 18 novembre 2024 – intitolato «Documento programmatico: Solo sì significa sì!» – hanno evidenziato le profonde problematiche della scelta legislativa tedesca sotto diversi profili che attengono sia all'effettiva protezione del principio di autodeterminazione sessuale, sia al rischio di vittimizzazione secondaria, sia all'incompatibilità con la Convenzione di Istanbul e con

¹⁰¹ Il § 177 comma 2 StGB elenca alcune situazioni nelle quali la vittima non può esprimere una volontà contraria all'atto sessuale: ad esempio quando la vittima, a causa di una limitazione permanente o temporanea, è incapace di formare o esprimere la volontà (§ 177 comma 2 n. 1), quando l'autore sfrutta un momento di sorpresa (§ 177 comma 2 n. 3), oppure quando l'espressione della volontà per la vittima non è esigibile per via di una situazione di minaccia (§ 177 comma 2 n. 4, n. 5). La cosiddetta soluzione "Solo il sì significa sì" è stata introdotta dal legislatore nel § 177 comma 2 n. 2 StGB per i casi in cui una persona è soggetta solo parzialmente a un deficit di formazione o espressione della volontà, per esempio quando è fortemente alcoolizzata. In tali casi, affinché l'imputato non sia colpevole deve essersi assicurato del consenso dell'altra persona. Il codice penale tedesco è reperibile sul [sito del Ministero della giustizia](#).

¹⁰² Per una puntuale disamina del sistema tedesco I. IOVINELLA, [Problemi e prospettive dell'errore sul consenso nella violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.](#) in *Diritto e procedura penale*, 15 dicembre 2025; F. MACRÌ, [La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e tolleranza zero verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della tutela della sfera sessuale](#), in *Diritto penale contemporaneo*, 10 novembre 2016.

i principi enunciati dalla Corte ECDU nella sentenza M.C. contro Bulgaria del 4 dicembre 2003¹⁰³.

Il documento, nel propugnare fortemente la modifica legislativa a favore del modello consensuale affermativo (“Solo il sì significa sì”), rileva che il requisito della “riconoscibilità del consenso” ignora le dinamiche reali della violenza sessuale, trasmette sulla vittima l’obbligo di rendere esternamente riconoscibile la propria volontà contraria, normalizza le zone grigie, non permette di perseguire i casi in cui la vittima: a) non può manifestare una volontà contraria come avviene per la “Paralisi da shock” (Schockstarre) o resta in silenzio o in condizione di passività; b) cambia opinione o manifesta ambivalenza; c) accetta il rapporto sessuale solo con il preservativo come condizione necessaria di consenso.

Il documento, inoltre, problematizza le valutazioni *ex post* su ciò che sarebbe “riconoscibile” per un terzo, con il rischio che il metro di giudizio venga influenzato da stereotipi e aspettative sociali sulla comunicazione sessuale e sul “modo corretto” di rifiutare ed esplicita la preoccupazione di come «miti e stereotipi – in particolare a svantaggio delle donne – influenzino l’applicazione del diritto e il modo in cui vengono valutati comportamento, credibilità, resistenza, comunicazione sessuale e “normalità” delle reazioni, con effetti negativi sulla tutela effettiva».

Si tratta di argomenti pienamente condivisibili, soprattutto perché, a 10 anni dalla riforma, provengono da professioniste che, da ambiti diversi, hanno accertato i limiti del sistema del “consenso riconoscibile” e che permettono di contestare gli argomenti che, nel dibattito pubblico italiano attualmente in corso, richiamano come preferibile il modello tedesco soprattutto per la necessità di tenere conto dell’incapacità dell’autore di comprendere il dissenso della vittima. Questo timore rischia di esprimere, inconsapevolmente, il retropensiero di una mascolinità fatta di vuoto, incapace di interrogarsi in una relazione sessuale, vittima dell’impalcatura culturale del mito dello stupro secondo il quale gli uomini, quando “in preda ai bisogni sessuali”, sono privati della capacità di discernere, di ascoltare, di capire la persona con cui hanno a che fare alla ricerca solo di gratificazioni sessuali individuali, di abbattere qualsiasi limitazione venga loro imposta e di temere “l’insuccesso”. In sostanza di riconoscere l’alterità. Ma il desiderio non è un terreno libero¹⁰⁴.

¹⁰³ [Policy Paper: Nur Ja heißt Ja!](#).

¹⁰⁴ S. CICCONE, *Essere maschi, tra potere e libertà*, cit., p. 85.

14. L'onere probatorio nel modello consensuale affermativo: oltre ogni ragionevole dubbio e garanzie processuali.

14.1. L'onere della prova grava sull'accusa (senza inversione).

Una delle preoccupazioni più ricorrenti sollevate in più ambiti (forense e accademico) rispetto al modello consensuale affermativo riguarda il timore che possa avvenire un'inversione dell'onere della prova a danno dell'imputato, con conseguente violazione della presunzione di innocenza e del diritto di difesa¹⁰⁵.

Tale preoccupazione potrebbe essere di natura culturale perché non appare trovare alcun fondamento nell'esperienza concreta dei Paesi che hanno adottato il modello consensuale affermativo.

Il consenso non è rimesso alla percezione soggettiva dell'imputato, ma richiede, come avviene per qualsiasi delitto, che questi dia conto di quali fossero le circostanze concrete ed oggettive sulla base delle quali si fosse formato detto convincimento e di come abbia accertato positivamente che esso fosse stato manifestato.

Se, ad esempio, l'imputato rappresenta di avere desunto il consenso solo dall'accettazione di un passaggio in auto della vittima o da battute reciproche dal risvolto sessuale o dall'invito a casa per bere un bicchiere di vino, è di tutta evidenza che si è trattato di segnali fraintesi e dunque non costitutivi di una corretta percezione di un consenso libero ed attuale della vittima. Se, invece, l'imputato dà conto che dopo reciproci approcci questa ha iniziato a spogliarsi autonomamente, si tratta di un elemento oggettivo da valutare a suo favore, purché non vi siano state successive revoche del consenso con atti o comportamenti espliciti.

In tutti i sistemi sopra esaminati, l'onere della prova dell'assenza di consenso rimane sull'accusa che deve provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la persona offesa non ha acconsentito all'atto sessuale. La difesa può limitarsi a confutare tale prova, senza dover dimostrare positivamente l'esistenza del consenso e, se ritiene, può allegare elementi a favore dell'imputato/indagato offrendo una ricostruzione fattuale alternativa che indichi le circostanze del caso concreto in modo compatibile con l'esistenza del consenso. Come per qualsiasi reato, l'allegazione difensiva non è idonea se si limita a negare genericamente i fatti, senza indicare su quali elementi concreti essa si fondi.

È un dato giuridico dirimente che nessun sistema consensuale affermativo adottato da Stati membri del Consiglio d'Europa sia mai stato sottoposto a censura dalla Corte Europea dei Diritti umani per violazione della presunzione di innocenza, del diritto di difesa o del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ciò dimostra, in modo incontrovertibile, che il modello consensuale è pienamente compatibile con le garanzie dell'articolo 6 CEDU (diritto a un equo processo).

¹⁰⁵ Per la capacità di disvelare nuovi modelli di difesa, ancorati a nuove e diverse strutture culturali, si vedano i puntuali e approfonditi testi di J. BENEVIERI, *Cosa indossavi? Le parole nei processi*, cit.; J. BENEVIERI, *Il massacro del Circeo. Linguaggio e cultura cinquant'anni dopo*, Roma, 2025.

14.2. *Le allegazioni difensive sul consenso.*

Ferma restando, ovviamente, la libertà della strategia difensiva, per rispondere alle critiche al modello consensuale affermativo e al timore che determini una limitazione del diritto di difesa, è opportuno indicare alcune possibili allegazioni da parte dell'imputato evitando che incorra, in modo inconsapevole, nei miti dello stupro¹⁰⁶.

La difesa nel modello consensuale può:

a) contestare la credibilità del racconto della persona offesa sulla base di incongruenze fattuali tra le diverse dichiarazioni, di contraddizioni oggettive con altri elementi di prova (testimonianze, messaggi, filmati), di tempistiche incompatibili con la versione accusatoria;

b) fornire una ricostruzione alternativa verosimile e congrua dei fatti basata: su elementi oggettivi come messaggi precedenti o successivi, testimonianze di terzi, prove video/fotografiche; su comportamenti della persona offesa compatibili con il consenso (prima, durante, dopo i fatti); su condotte concretamente tenute per accertarsi del consenso;

c) indicare comportamenti indicativi, in modo univoco, del consenso nel contesto specifico; fornire comunicazioni esplicite (verbali o scritte); dare conto dell'esistenza di una relazione paritaria; fornire testimonianze di terzi.

Appare, invece, incompatibile con le fonti sovranazionali e nazionali:

a) invocare e indagare sulla storia sessuale della persona offesa, oggi espressamente vietato anche dall'art. 499 comma 6-*bis* c.p.p.¹⁰⁷, introdotto dalla legge sul femminicidio (n. 181 del 2025), che ha recepito le indicazioni della Convenzione di Istanbul (art. 54, § 4) e della Corte EDU, vietando il ricorso ai cosiddetti "rape myths" in sede processuale;

b) richiamare il comportamento "provocatorio" o l'abbigliamento della vittima¹⁰⁸;

c) invocare il ritardo nella denuncia come prova di falsità¹⁰⁹;

d) sostenere che l'assenza di lesioni fisiche dimostri consenso¹¹⁰;

e) rappresentare che la relazione precedente o successiva costituisca di per sé prova automatica di consenso¹¹¹;

¹⁰⁶ J. BENEVIERI, *La legge sullo stupro tra politica e società*, in *Micromega*, 11 dicembre 2025.

¹⁰⁷ «Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria».

¹⁰⁸ Circostanza dichiarata irrilevante da Cass. Pen., Sez. III, 19 gennaio 2022, n. 7873.

¹⁰⁹ Circostanza dichiarata irrilevante dalla Corte Edu: N.Ö. c. Turchia del 14 gennaio 2025, § 52; Scuderoni c. Italia, del 25 settembre 202, § 16.

¹¹⁰ Corte EDU, J.L. c. Italia, cit., § 121; Cass. Pen., Sez. III, 20 settembre 2023, n. 48809.

¹¹¹ Cass. Pen., Sez. III, 16 ottobre 2019 (dep. 2020), n. 5512.

f) utilizzare stereotipi sulla "vera vittima" (come dovrebbe reagire, vestirsi, comportarsi in un certo modo, ecc.)¹¹².

14.3. Il divieto di vittimizzazione secondaria nell'ascolto della vittima.

Tutti i sistemi consensuali hanno introdotto misure di protezione contro la vittimizzazione secondaria durante il processo, diffusa in tutto il mondo, in particolare, quando l'esame della vittima non è svolta da professionisti specializzati.

In Italia, la l. n. 181 del 2025¹¹³ è intervenuta su questo tema introducendo il citato art. 499, comma 6-*bis* c.p.p., ma soprattutto prevedendo all'articolo 8 la formazione obbligatoria per i magistrati assegnati, anche non in via esclusiva, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia (dunque i giudici civili e minorili), di violenza contro le donne o domestica, di materie ad essa connesse (si pensi ai delitti di tratta degli esseri umani, di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, di criminalità organizzata, ecc.).

La norma risponde a precisi obblighi sovranazionali (artt. 15 della Convenzione di Istanbul, 25 della Direttiva 2012/29/UE e 36 della Direttiva 2024/1385/UE) che impongono allo Stato un serio impegno in ordine alla formazione degli operatori che si occupano di violenza contro le donne e domestica secondo precisi canoni senza i quali la risposta istituzionale rischia di essere disarticolata ed inefficace, come dimostrato dalle plurime condanne della Corte EDU nei confronti dell'Italia per *passività giudiziaria* e uso di *stereotipi sessisti*.

La norma individua l'oggetto della formazione menzionando, per quello che interessa in questa sede, il divieto di vittimizzazione secondaria da parte delle istituzioni e le forme che la connotano proprio nei confronti delle donne che denunciano violenza e i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, che costituiscono la principale barriera rispetto all'accesso delle donne alla giustizia, proprio a causa del loro genere. Infatti, gli stereotipi negativi sono capaci di deformare od omettere la corretta lettura dei fatti per piegarli a massime di esperienze e convincimenti soggettivi fortemente radicati negli operatori perché fondati su categorizzazioni e generalizzazioni estranee al caso specifico.

Le norme che vietano la vittimizzazione secondaria partono dal presupposto che il potere discrezionale dei giudici, il principio di indipendenza della magistratura e il diritto di difesa non siano privi di limiti, ma devono conformarsi all'obbligo di protezione della dignità umana delle vittime (in questi termini Corte EDU, J.L. contro Italia, cit., § 139).

Chi non conosce la materia in esame, tra le più complesse e delicate dal punto di vista giuridico e umano, non sempre comprende come i diritti e le garanzie processuali, che spettano a qualsiasi parte, non si trovino in posizione di concorrenza e opposizione

¹¹² Corte EDU, J.L. c. Italia, cit., §§ 139-141.

¹¹³ Per un completo esame dell'intera legge P. DI NICOLA TRAVAGLINI- F. MENDITTO, *Legge sul femminicidio*, Milano, 2025.

perché l'ampliamento degli uni non riduce gli altri, ma li illumina in modo più completo¹¹⁴.

Ci si dovrebbe interrogare se le citate norme richiedano all'avvocatura (e, prima ancora, alla stessa magistratura nel suo ambito), l'opportunità ed utilità di costruire un nuovo modello di esercizio dell'attività giudiziaria che tenga conto come ormai esista nel processo penale un nuovo soggetto di diritti, con un proprio statuto e una propria difesa tecnica, cioè la persona offesa del reato. Si è evidenziato che le fonti nazionali e sovranazionali impediscono di attaccarla ed umiliarla come persona, come avviene, quasi sistematicamente, solo per questi reati.

La Corte EDU ha ripetutamente affermato che il diritto al contraddittorio deve essere bilanciato con il diritto della vittima alla dignità e alla protezione contro la vittimizzazione secondaria (L. et autres c. Francia, § 200; X c. Cipro, § 121).

In particolare, nella sentenza J.L. contro Italia, viene chiarito, in modo esemplare, come la ricerca di questo equilibrio parta dal presupposto che i diritti delle vittime di reati rientrano nell'articolo 8 della CEDU ed è obbligo degli Stati «organizzare la loro procedura penale in modo tale da non mettere indebitamente in pericolo la vita, la libertà o la sicurezza dei testimoni, in particolare quelle delle vittime chiamate a deporre». In questa chiave la sentenza precisa che «Gli interessi della difesa devono dunque essere bilanciati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamate a testimoniare (Doorson c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996, § 70, Recueil des arrêts et décisions 1996-II). Inoltre, i procedimenti penali relativi a reati di carattere sessuale sono spesso vissuti come una prova da parte della vittima, soprattutto quando quest'ultima viene messa a confronto con l'imputato contro la sua volontà, e nelle cause in cui è coinvolto un minore (S.N. c. Svezia, n. 34209/96, § 47, CEDU 2002-V, e Aigner c. Austria, n. 28328/03, § 35, 10 maggio 2012). Di conseguenza, nell'ambito di procedimenti penali di questo tipo, possono essere adottate delle misure di protezione particolari a tutela delle vittime (Y. c. Slovenia, sopra citata, §§ 103 e 104)» (§120).

15. La risposta ai timori rappresentati rispetto al modello consensuale affermativo.

È emersa una forte critica, soprattutto dell'Avvocatura penalista¹¹⁵ e di parte della dottrina, sull'introduzione del consenso affermativo nel delitto di stupro, critica che non ha mai attinto, con identica determinazione, ad esempio, un'altra norma strutturalmente analoga.

¹¹⁴ Assai condivisibilmente, J. BENEVIERI, *Cosa indossavi? Le parole nei processi penali*, cit., «Solo se acquisiremo profonda consapevolezza che ogni garanzia processuale, ogni diritto previsto dal codice di procedura penale passa attraverso un'unica membrana, quella della garanzia della parola, sarà possibile adempiere al dettato costituzionale di garantire un "giusto processo"», p. 62.

¹¹⁵ *Violenza sessuale e consenso: le osservazioni dell'Unione Camere Penali Italiane al disegno di legge in questa Rivista*, 5 dicembre 2025.

Infatti, anche il delitto di violazione di domicilio è fondato sulla mancanza di volontà della vittima¹¹⁶, eppure l'esame di questa, nel corso del processo, dura pochi minuti, e, soprattutto, sino ad oggi, dal 1930, nessuno ha posto i temi dell'attuale dibattito circa l'impossibilità di provarne la volontà contraria, la necessità di redigere moduli prima di entrare in casa di una persona, l'inversione dell'onere della prova, il timore per la salvaguardia del principio costituzionale di non colpevolezza, la natura vendicativa e falsa delle denunce di violazione di domicilio. Eppure, ogni giorno, entriamo in un negozio, in una casa, in un luogo di lavoro, in un cortile, in un condominio, in un locale.

Questo ad ulteriore riprova che il tema del consenso più che giuridico è culturale, anche nelle prese di posizione assunte rispetto ad un delitto che, non va mai dimenticato, viene commesso da metà del genere umano nei confronti dell'altra metà violando diritti umani inalienabili e non è sostanzialmente denunciato. D'altra parte, non ha valore neutro, anche ai fini del posizionamento giuridico, la circostanza che attenga proprio alla grammatica delle relazioni sessuali tra uomini e donne rispetto alle quali ciascuno vive o ha vissuto esperienze che impongono necessariamente di confrontarsi con gli stereotipi di genere inconsapevolmente interiorizzati.

Ciò che balza agli occhi è che, chi critica aspramente anche la giurisprudenza evolutiva e convenzionalmente orientata della Corte di legittimità, a cui va riconosciuto di avere evitato all'Italia almeno le condanne della Corte EDU sotto questo profilo, di rado menzioni le Convenzioni sovranazionali e la loro doverosa applicabilità nell'ordinamento attraverso il sistema dell'art. 117, primo comma, Cost.

16. Conclusioni: la necessaria adozione del modello consensuale affermativo.

Il percorso teorico e giuridico tracciato conduce a una conclusione tanto semplice quanto netta: inserire il consenso come elemento centrale del reato di stupro significa operare quel cambio di paradigma culturale che la Convenzione di Istanbul, la giurisprudenza della Corte EDU e gli organismi internazionali richiedono agli Stati.

Quando si obietta che il consenso "creerebbe l'inversione dell'onere della prova", "consentirebbe denunce calunniose", "renderebbe impossibile difendersi", si rischia di replicare, inconsapevolmente, una millenaria negazione allo statuto giuridico della sola parola femminile attraverso la presunzione di non veridicità che colpisce le vittime di violenza sessuale in violazione dei principi ordinari dell'ordinamento processuale e dei principi universali di uguaglianza così faticosamente acquisiti.

L'Italia, già condannata da Corte EDU e Comitato CEDAW per uso di stereotipi sessisti, non può adottare un modello che codifica proprio quegli stereotipi ignorando la più recente giurisprudenza europea che ha definitivamente superato il modello della resistenza/dissenso per abbracciare il modello del consenso affermativo.

¹¹⁶ Art. 614 cod. pen.: «Chiunque si introduca nell'abitazione altrui...contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo...è punito con la reclusione da uno a quattro anni», la pena è aggravata se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone...»

Il consenso non è solo un elemento della fattispecie penale. È un paradigma di relazione che riconosce nell'altra persona un soggetto, non un oggetto. È il rifiuto della logica ovidiana per cui "se dice no è sì". È l'affermazione che il corpo femminile non è disponibile per ordine gerarchico di soddisfacimento al desiderio maschile. È il riconoscimento che la sessualità deve fondarsi sul reciproco riconoscimento, sull'ascolto, sulla relazione.

Condivisibilmente si è sottolineato che la norma approvata all'unanimità dalla Camera dei Deputati: «ha il merito di operare il passaggio da un modello di relazioni tra sessi dove la sessualità maschile è presunta legittima fino a prova contraria, a un modello dove la libertà sessuale dell'altra persona è il punto di partenza, il criterio che orienta il potere, la responsabilità e le modalità di contatto.»¹¹⁷.

Sì significa sì. No significa no. Forse non è sì, è un momento di ascolto che impone di fermarsi, aspettare, comprendere, costruire relazione. Il consenso non è un documento da ratificare dove c'è chi agisce attivamente (l'uomo) e chi aderisce passivamente (la donna). È l'incontro paritario di volontà. Quando questo scambio non c'è, se la reciprocità manca e emerge l'asimmetria, allora bisogna fermarsi. Se si va oltre, sapendo di non avere il consenso dell'altra persona, l'elemento soggettivo del reato è integrato.

Letto in questa logica, fondata sul rispetto della dignità personale, la norma assume una funzione di leva culturale per la crescita del Paese, anche in chiave preventiva. Impone di interrogarsi su cosa sia un rapporto sessuale consensuale, nozione che evidentemente fa ancora fatica ad essere compresa in chiave bilaterale e paritaria.

Con questa norma viene definitivamente stabilito che, di fronte al proprio desiderio, all'uomo è richiesto di interrogarsi se sia reciproco e condiviso, senza sentirsi libero di accedere al corpo femminile perché gli appartiene per statuto millenario.

A tutte le parti processuali, come insegna la Corte EDU in numerose sentenze, sarà richiesto di leggere in modo contestualizzato la storia dello stupro denunciato, interpretando la complessità della relazione, la presenza dei pregiudizi su uomini e donne, l'avvenuto rispetto o meno del silenzio e della dignità, l'assenza di reciprocità, la presenza di posizioni asimmetriche (per condizioni soggettive come età, salute, rapporti di lavoro/economici), senza piegarsi a stereotipi più o meno inconsci sulla incontrollabile sessualità maschile alla mera vista del corpo femminile e sulla natura ontologicamente provocatoria di qualsiasi comportamento tengano le donne.

Questo richiede formazione adeguata, nell'interesse tanto dell'indagato-imputato quanto della persona offesa. Formazione che, grazie alla legge 181 del 2025, è ora obbligatoria per i magistrati e si auspica diventi tale per tutti gli operatori della giustizia.

Il percorso è ancora lungo. Ma la direzione è segnata dalle fonti sovranazionali, dalla giurisprudenza europea, dalla Corte di cassazione italiana, dalle teorie femministe che da decenni illuminano le strutture di potere nascoste dietro l'apparente neutralità del diritto.

¹¹⁷ I. BOIANO, [Sul consenso libero e attuale](#), in *Centro Riforma dello Stato*, 6 dicembre 2025.

Non si tratta di “proteggere le donne”, formula paternalistica volta ad infantilizzarle.

Si tratta di riconoscere che per millenni il diritto è stato costruito per e da uomini, escludendo sistematicamente il genere femminile e di decostruire quella «massa di pregiudizi ereditati e acquisiti» di cui parlava persino Lord MacMillan negli anni '30¹¹⁸, quella «parzialità dagli argomenti» che contamina le decisioni quando il giudice non ne ha consapevolezza.

Si tratta, infine, di prendere sul serio il principio di uguaglianza. Non l'uguaglianza formale che proclama diritti identici ignorando le differenze strutturali. Ma l'uguaglianza sostanziale, prevista dall'articolo 3, secondo comma, Cost., che riconosce le asimmetrie di potere e costruisce gli strumenti giuridici per contrastarle.

Il consenso è uno di questi strumenti. Non perfetto. Non risolutivo. Ma necessario. Il testo approvato all'unanimità dalla Camera dei Deputati¹¹⁹, laddove fa riferimento all'assenza di consenso, risponde ai principi su indicati perché, a prescindere dalla necessità delle aggettivazioni (libero e attuale), già costitutive del diritto vivente internazionale e nazionale, segna il passaggio da un diritto che protegge l'accesso maschile ai corpi femminili, a un diritto che protegge l'integrità e l'autodeterminazione di ogni persona. Uomini e donne.

¹¹⁸ Lord MACMILLAN, *Law and Other Things* (1939) in B. Shientag, *The Virtue of Impartiality* in G. Winters (ed), *Handbook for Judges*, 1971, pp. 57-62.

¹¹⁹ Primo comma dell'art. 609-bis c.p. «Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**